SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 luglio 2003 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Università «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 110

Ministero delle attività produttive

03A07581

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 8 luglio 2003, n. **174.**

Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, recante proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3999):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro dell'interno (PISANU) il 22 maggio 2003.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 maggio 2003 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni III, V e XIV.

Esaminato dalla I commissione il 28 maggio 2003.

Esaminato in aula il 3 giugno 2003 e approvato il 4 giugno 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2302):

Assegnato alla Iª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 5 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 10 giugno 2003.

Esaminato dalla 1ª commissione il 10 e 17 giugno 2003.

Esaminato in aula il 26 giugno 2003 e approvato il 2 luglio 2003.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2003.

Il testo del decreto-legge, corredato delle relative note, è ripubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 40.

03G0189

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 aprile 2003, n. **175.**

Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto e loro componenti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 49 e l'allegato *A*;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, di integrazione e correzione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Vista la guida applicativa delle direttive comunitarie sui prodotti industriali elaborata dalla Commissione europea nell'anno 1994 ed aggiornata nell'anno 2000, in base alle disposizioni del «nuovo approccio» e dell'approccio globale;

Vista la risoluzione del Consiglio CE del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità, in merito anche alla rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della serie EN 45000;

Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti e in particolare il punto 10;

Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualità;

Vista la norma UNI-CEI EN ISO/IEC 17025 sui criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova;

Vista la norma UNI-EN 30011-2 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualità-qualificazione dei valutatori dei sistemi di qualità (Auditors);

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, concernente le modalità per l'autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere per il rafforzamento delle funzioni di vigilanza del mercato e di tutela del consumatore, siglato in data 11 luglio 2000;

Ritenuta la necessità di stabilire con regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneità degli organismi a valutare la conformità alla direttiva 94/25/CE ai fini della immissione in commercio e messa in servizio delle unità da diporto e dei loro componenti, così come indicati nell'articolo 1, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo;

Visto il punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, che definisce le categorie di progettazione delle unità da diporto;

Visti gli allegati X e XI del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2000 a seguito di notifica n. 2000/610/I effettuata ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del 12 giugno 1998 in materia di norme e regole tecniche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 novembre 2002;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1858 del 4 febbraio 2003;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni da concedere ai sensi all'articolo 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, agli organismi di certificazione che procedono alla valutazione della conformità prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 436/1996, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, relativamente alle unità da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e i 24 metri e ai componenti, sia separati che installati elencati nell'allegato I del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonché alle certificazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 14 dello stesso decreto.

Art. 2.

Valutazione della conformità

1. Gli organismi interessati possono essere autorizzati ad espletare su richiesta dei produttori, degli importatori o dei loro mandatari, le procedure di valutazione della conformità dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo i moduli previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205.

2. L'autorizzazione può essere concessa in base ai requisiti posseduti dal richiedente, per tutte o alcune delle procedure di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.

Art. 3.

Requisiti

1. Gli organismi, per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità, devono:

a) soddisfare i criteri minimi di cui ai punti 1, 2, 4, 6 e 7 dell'allegato X del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

b) disporre di mezzi tecnici e di strutture idonee allo svolgimento dei compiti, previsti dalle specifiche norme tecniche di riferimento per il controllo e la verifica dei prodotti al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonché di un organico composto da un responsabile delle procedure di valutazione della conformità CE, munito del titolo professionale di ingegnere navale e da personale qualificato in numero adeguato per l'esecuzione delle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le verifiche che è chiamato ad effettuare.

2. Gli organismi devono disporre di idonei locali di lavoro e di raccolta dati, distribuiti su tutto il territorio nazionale, in numero non inferiore a 5 (nord, centro e sud Italia, Sicilia e Sardegna), e di strutture di laboratorio idonee a consentire le verifiche strutturali e superficiali su tutti i materiali di costruzione delle unità da diporto. Tali strutture potranno essere disponibili anche presso i soggetti affidatari, ai sensi del comma 6, qualora i singoli organismi se ne avvalgano; gli stessi organismi dovranno comunque dotare il personale operante in tali strutture degli usuali mezzi tecnici di misurazione individuale.

3. Il personale incaricato delle prove e dei controlli deve possedere uno dei seguenti titoli e requisiti:

a) diploma universitario nelle materie di progettazione o di costruzioni navali;

b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione per la nautica da diporto;

c) diploma di istituto nautico — sezione costruttori navali — ed almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere di costruzione navale;

d) diploma di istituto nautico — sezione di coperta e di macchina — ed almeno cinque anni di navigazione, nonché il possesso delle pertinenti qualifiche professionali previste dalla Convenzione internazionale STCW 78 e successivi emendamenti;

e) titoli equipollenti riconosciuti secondo le norme comunitarie relative alle qualificazioni professionali.

4. I periodi di tirocinio e di navigazione, di cui ai punti *c)* e *d)* del comma 3, possono essere sostituiti da un tirocinio di pari durata alle dipendenze di un organismo notificato o autorizzato dalle direttive comunitarie avente ad oggetto le materie di progettazione, di costruzione e di rilascio di certificazione di idoneità e di sicurezza alle navi.

5. Gli organismi sono tenuti a:

a) dotarsi di un manuale di qualità, in cui siano altresì previste una regolamentazione che definisca l'*iter* amministrativo interno con le procedure per l'ottenimento delle relative attestazioni di conformità e, nei contratti con la clientela, una clausola con cui detta regolamentazione sia resa vincolante per le parti;

b) dimostrare che i locali interessati ed i rispettivi impianti siano stati riconosciuti, dalle competenti autorità, conformi alle norme di igiene ambientale e sicurezza del lavoro;

c) assicurare, in qualunque momento, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni in base alle quali hanno ottenuto l'autorizzazione, ed in particolare garantire il rispetto dei criteri di competenza e di idoneità a svolgere i compiti per cui sono stati autorizzati.

6. Gli organismi, sulla base di accordi debitamente comunicati al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e trasporti, possono affidare, in forma stabile, ad altri soggetti, aventi caratteristiche tecniche, di indipendenza e di oggettività pari a quelle richieste per gli organismi affidanti, soltanto funzioni tecniche limitate, quali ad esempio esami, prove o verifiche, dettagliatamente specificate, a condizione che venga data preventivamente all'Amministrazione una completa informativa sul possesso dei requisiti tecnico-professionali degli affidatari e del relativo personale.

7. Le visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, svolte dagli organismi di certificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *b),* del decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, possono essere effettuate anche tramite personale non legato all'organismo stesso da rapporto di lavoro dipendente purché munito degli stessi titoli e requisiti del personale di cui al comma 3.

8. Gli organismi effettuano la valutazione ed il controllo delle attività eventualmente demandate ad altri soggetti, ai sensi del comma 6, nonché delle verifiche periodiche ed occasionali, di cui al comma 7, e ne assumono la relativa responsabilità.

9. Gli organismi notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, devono comunicare almeno una volta all'anno al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le eventuali variazioni avvenute sulla competenza e l'idoneità tecnico-professionale degli affidatari di cui al comma 6.

Art. 4.

Presentazione della domanda

1. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, per ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione della conformità, va prodotta in bollo e in duplice esemplare ed essere inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico, via Molise, 2 - 00187 Roma, che ne trasmetterà copia al competente servizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nella domanda di cui al comma 1 devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente;

b) tipo di autorizzazione per la quale viene presentata la richiesta, con la specifica indicazione dei prodotti o famiglia di prodotti, o dei sistemi di qualità aziendali.

Art. 5.

Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti

1. Alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei prodotti deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'attività di certificazione per le direttive comunitarie;

b) elenco dei macchinari e delle attrezzature, di cui l'organismo dimostri di avere la disponibilità, corredato dalle caratteristiche tecniche ed operative;

c) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati, presso cui vengono effettuati esami e/o prove complementari;

d) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni organigramma complessivo dell'organismo con i ruoli svolti dai preposti alla direzione delle diverse attività;

e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio del-

l'attività di valutazione della conformità dei prodotti in ambito comunitario; tale obbligo non è richiesto agli organismi pubblici;

f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alla norma UNI-CEI EN 45011 contenente la specifica sezione per la direttiva 94/25/CE in cui, in conformità al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011, per ogni famiglia di prodotti vengano dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari nonché le procedure per la certificazione. In detta sezione dovranno essere indicati anche la normativa seguita e l'ente che ha effettuato la taratura degli strumenti di misura;

g) le normative di riferimento;

h) planimetria in scala 1:100, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature e la funzione degli ambienti;

i) documentazione, rilasciata dalle autorità competenti, comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente può essere provvisoriamente attestata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;

l) dichiarazione impegnativa riguardante il soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 436;

m) copia della convenzione o del contratto con altri soggetti, nel caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, comma 6.

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti farà decadere la richiesta di designazione.

Art. 6.

Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali

1. Alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:

a) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'attività di certificazione per le direttive comunitarie;

b) elenco del personale interno con le relative mansioni, incaricato della valutazione dei sistemi di qualità aziendale;

c) elenco del personale esterno utilizzato in forma di collaborazione dall'organismo;

d) polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di valutazione di conformità dei sistemi di qualità aziendali in ambito comunitario; tale obbligo non è richiesto agli organismi pubblici;

e) manuale di qualità dell'organismo redatto in base alla norma UNI-CEI EN 45012, contenente una specifica sezione per la direttiva 94/25/CE;

f) planimetria, in scala 1:100, degli uffici;

g) i livelli di competenza minimi richiesti agli ispettori in relazione alle regole che l'organismo si è dato sulla base della norma UNI-EN 30011;

h) le istruzioni dettagliate sulle procedure seguite per la valutazione della conformità alle norme della serie UNI-CEI EN ISO 9000;

i) la modulistica che deve essere presentata dalle aziende richiedenti la valutazione della conformità dei sistemi di qualità aziendali, unitamente al modello della domanda di richiesta.

2. Il personale di cui al comma 1, lettere *b)* e *c),* deve possedere adeguata formazione tecnica e professionale nelle tematiche del settore merceologico in materia di costruzioni navali.

3. Il personale di cui al comma 1, lettere *b)* e *c),* deve essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:

a) attestato di frequenza di un corso di formazione per valutatori di sistemi di qualità aziendali, di durata complessiva non inferiore a 40 ore, con superamento dell'esame finale;

b) esperienza di almeno 2 anni in attività connessa con la gestione e/o assicurazione della qualità.

4. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti farà decadere la richiesta di designazione.

Art. 7.

Autorizzazioni e verifiche

1. Il Ministero delle attività produttive, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, svolge l'attività istruttoria e dispone le ispezioni da effettuarsi presso le sedi dell'organismo e di eventuali altri soggetti, di cui all'articolo 3, comma 6, per l'accertamento dei requisiti prescritti, e di ogni altro elemento ritenuto necessario.

2. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla

base dell'attività istruttoria e dei rapporti sulle visite ispettive di valutazione, accertata in senso positivo l'idoneità dell'organismo richiedente, emana il relativo provvedimento di autorizzazione e provvede a iscrivere l'organismo stesso in apposito registro.

3. L'autorizzazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile con le medesime modalità previste per il rilascio; nella domanda di rinnovo devono, in ogni caso, essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto all'autorizzazione precedente.

4. Il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità ed ogni successiva variazione, dandone notizia agli interessati.

5. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, emana un decreto, a firma dei rispettivi direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno, in cui è costituita un'apposita struttura tecnica comune che svolga la seguente attività:

a) espletamento dei compiti, di cui al comma 1;
b) visite ispettive periodiche di vigilanza;
c) controllo sugli organismi, di cui al comma 6;
d) accertamenti, di cui al comma 7.

Tale decreto, inoltre, disciplina l'attività, di cui alle lettere *a), b), c)* e *d),* che l'apposita struttura tecnica dovrà svolgere.

6. L'apposita struttura tecnica, di cui al punto 5, può procedere, in ogni momento, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento delle proprie responsabilità, e può avvalersi, per gli accertamenti ispettivi, del sistema delle Camere di commercio, ai sensi del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, siglato in data 11 luglio 2000.

7. Qualora l'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, accerti che un organismo venga meno alle condizioni in base alle quali lo stesso ha ottenuto l'autorizzazione, al mantenimento dei requisiti, al regolare svolgimento delle procedure, o non adempia alle proprie responsabilità, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanerà un motivato provvedimento di revoca dell'autorizzazione, con relativa annotazione nel registro previsto al comma 2, e ne informerà immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.

Art. 8.

Obbligo di comunicazioni

1. Gli organismi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, debbono comunicare, entro quindici giorni al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni nell'organizzazione, nella struttura e nel personale responsabile, nonché le variazioni relative ai nominativi degli affidatari e alla formazione tecnica e professionale del loro personale.

Art. 9.

T a r i f f e

1. Le tariffe relative all'autorizzazione ed al controllo degli organismi abilitati ad effettuare le procedure di certificazione ed attestazione della conformità, nonché le modalità di riscossione, sono determinate con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. Gli oneri relativi all'attività ispettiva di autorizzazione o rinnovo e quelli di vigilanza periodica sono a carico dell'organismo interessato.

Art. 10.

Norme transitorie

1. Gli organismi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento devono presentare domanda, corredata dalla prescritta documentazione, al Ministero delle attività produttive per ottenere l'autorizzazione definitiva.

2. Il Ministero delle attività produttive promuove l'istruttoria nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1. Qualora dall'istruttoria non emerga l'idoneità dell'organismo in possesso dell'autorizzazione provvisoria, questa, con motivato provvedimento viene immediatamente revocata.

3. Le autorizzazioni provvisorie non revocate conservano la loro validità fino al rilascio di quella definitiva prevista dall'articolo 7, comma 2.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 2003

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 264

N O T E

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994, n. 25 (pubblicata nella G.U.C.E. 30 giugno 1994, n. L 164), reca «Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto».

— Il testo dell'art. 49 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», è il seguente:

«Art. 49 *(Marcatura CE. Costruzione e messa in esercizio di unità per la navigazione da diporto: criteri di delega)*. — 1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissare dei limiti di abilitazione alla navigazione in relazione alle categorie di progettazione delle unità da diporto come previsto dalla direttiva;

b) adeguare le abilitazioni al comando delle unità da diporto ai limiti di cui alla lettera *a);*

c) adeguare le norme sulla costruzione delle unità da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;

d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto previsto dalla direttiva in materia di certificazione e marcatura;

e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone trasportabili a quanto previsto dalla direttiva».

— Il testo dell'allegato *A* alla legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», è il seguente:

«Allegato *A* (Elenco delle Direttive oggetto della delega legislativa) (Telecomunicazioni e certificazione CE) 94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto».

— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), reca «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto».

— Il decreto legisativo 11 giugno 1997, n. 205 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1997, n. 155), reca «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto».

— La direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 1998, n. 263), reca «Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE».

— Il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1999, n. 295), reca «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto».

— Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», è riportato nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), reca «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unità da diporto, anche parzialmente completate, come definite all'art. 2 nonché ai componenti delle unità da diporto, sia separati che installati, indicati nell'allegato I.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle unità da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione o per l'insegnamento della navigazione da diporto, purché immesse in commercio per finalità ricreative.

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) alle unità da diporto destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;

b) canoe e kayak, gondole e pedalò;

c) tavole a vela;

d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unità analoghe a motore;

e) originali e singole riproduzioni di unità da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;

f) unità da diporto sperimentali sempreché non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;

g) unità da diporto costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;

h) unità da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;

i) sommergibili;

j) veicoli a cuscino d'aria;

k) aliscafi».

— Il testo dell'art. 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998 (pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204), recante «Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione» è il seguente:

«Art. 8. — 1. Fatto salvo l'art. 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.

Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo

di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti.

Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.

La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione.

Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art. 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica.

4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.

In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato.

5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva.

La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», è il seguente:

«Art. 7 *(Organismi di certificazione)*. — 1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'art. 6 nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 21, con lo stesso regolamento è disciplinato il procedimento di autorizzazione. Fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, nell'allegato X e XI.

2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni; decorso tale termine, si intende negata.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata. L'autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.

4. All'aggiornamento delle prescrizioni nonché all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme comunitarie si provvede con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dei trasporti e della navigazione vigilano sull'attività degli organismi autorizzati. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva variazione.

6. In caso di diniego della certificazione da parte di uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'art. 8 che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito delle spese.

7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. Le spese relative ai controlli successivi sono a carico degli organismi autorizzati. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli organismi tecnici delle amministrazioni dello Stato autorizzati ai sensi del comma 1».

— Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unità da diporto», così sostituito dall'art. 2, decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 luglio 1977, n. 155), è il seguente:

«Art. 6 *(Valutazione della conformità)*. — 1. Ai fini della immissione in commercio della unità da diporto e dei componenti di cui all'art. 1, che non siano già provvisti della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unità da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II:

a) per le categorie A e B:

1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-*bis)* di cui all'allegato V;

2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;

b) per la categoria C:

1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri:

a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;

b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno e prove (modulo A-*bis)* di cui all'allegato V;

2) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformità al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;

c) per la categoria D:

1) per le unità da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;

d) per i componenti di cui all'allegato I: uno dei seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.

2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonché la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformità, devono essere redatte anche in lingua italiana.

3. Gli organismi di cui all'art. 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unità da diporto e sui componenti.

4. Le spese per la valutazione della conformità sono a carico del richiedente».

— Il testo dell'art. 14, comma 5 del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 è il seguente:

«5. Alla conferma della validità e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente autorità marittima o della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall'ente tecnico».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 si veda la nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 è il seguente:

«Art. 3 *(Requisiti essenziali di sicurezza).* — 1. Le unità da diporto e i componenti di cui all'art. 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato 11.

2. La marcatura "CE" di cui all'art. 5 attesta la conformità delle unità da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 9.

2-*bis.* Le unità da diporto e i componenti di cui all'art. 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 è il seguente:

«Art. 14 *(Visite di idoneità e di sicurezza).* — 1. La prima visita periodica per le unità da diporto di prima commercializzazione, munite di certificato CE di conformità, appartenenti alle categorie di progettazione A) e B), è effettuata dopo 8 anni dall'iscrizione; per le unità da diporto appartenenti alle categorie di progettazione C) e D) è effettuata dopo 10 anni dall'iscrizione. Le successive visite periodiche sono effettuate ogni 5 anni.

2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a seguito di danni subiti o per mutamenti apportati allo scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le condizioni di navigabilità o di sicurezza.

3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad accertare la permanenza dei requisiti di cui all'attestato di certificazione CE.

4. Per le unità da diporto munite di marcatura CE di conformità, l'ufficio competente all'atto della prima iscrizione provvede al rilascio del certificato di sicurezza per il periodo indicato al comma 1, annotandone gli estremi sulla licenza di navigazione.

5. Alla conferma della validità e al rinnovo del certificato di sicurezza provvede la competente autorità marittima o della motorizzazione civile sulla base delle certificazioni di visita di idoneità e di sicurezza, rilasciate dall'ente tecnico.

— Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera *b),* del decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1999, n. 295), recante «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto», è il seguente:

«2. Il certificato di sicurezza è rilaciato dall'autorità marittima o della navigazione interna competente, all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto:

a) (omissis);

b) per le unità di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b),* sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata, per i fini e con le modalità indicate all'art. 9, da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal proprietario dell'unità o dal suo legale rappresentante».

Nota all'art. 5:

— Per il testo della direttiva 94/25/CE si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per il testo della direttiva 94/25/CE si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994», è il seguente:

«Art. 47 *(Procedure di certficazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE).* — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli

organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.

6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza».

Nota all'art 10:

— Per il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si vedano le note all'art. 1.

03G0197

DECRETO 13 maggio 2003, n. **176**.

Modifiche al decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, concernente «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'articolo 2, comma 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)* dello stesso articolo 2 ed al comma 3, lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'articolo 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;

Visto l'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo» in base al quale sono concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive»;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Ritenuto di dover procedere ad ulteriore semplificazione e snellimento della procedura nonché alla revisione di taluni criteri e ad integrazione di talune modalità per la selezione delle iniziative di cui trattasi, rispettivamente per la necessità di adeguare la scelta alla realtà operativa e per esigenze di completezza nella determinazione dei criteri da adottare;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 7 aprile 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 17133 del 30 aprile 2003;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole: «Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite da: «Ministero delle attività produttive».

2. All'articolo 1, comma 2, la lettera *c)* del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è sostituita dalla seguente: «*c)* Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo le parole: «iniziative» sono aggiunte le parole: «volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari,».

2. All'articolo 2, comma 1, la lettera *a)* del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è sostituita dalla seguente: «*a)* la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi;».

3. All'articolo 2, comma 1, la lettera *b)* del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è abrogata.

Art. 3.

Modifiche all'articolo 4

1. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, prima della parola: «domanda» va inserito l'articolo: «La».

2. All'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo le parole: «ogni anno,» sono aggiunte precedute da una virgola le parole: «salvo quanto stabilito dall'articolo 7-*bis*.».

3. All'articolo 4, comma 3, lettera *b)* del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è soppresso l'inciso: «(G.U.C.E. serie C n. 213 del 23 luglio 1996)».

4. All'articolo 4 dopo il comma 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è aggiunto il seguente comma: «3-*bis.* Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.».

5. All'articolo 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono soppresse le parole: «e trasmessa sia su supporto cartaceo sia informatico».

6. All'articolo 4 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «4-*bis.* Tutta la documentazione deve essere rilegata in un plico fornito di indice e numerazione delle pagine e presentata in triplice copia. La scheda tecnica deve essere presentata anche su supporto informatico e le relative tabelle elaborate in excel o programma compatibile.».

7. All'articolo 4, comma 5, secondo periodo del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole da: «deve essere richiesta» a: «al Ministero.» sono sostituite da: «è richiesta dal Ministero ai beneficiari per i progetti ritenuti ammissibili al contributo, i quali sono tenuti a trasmettere l'assenso Paese entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione inviata per lettera raccomandata. Qualora l'assenso Paese non pervenga entro il predetto termine, il progetto è escluso dal contributo e sostituito dai progetti collocati in graduatoria in posizione immediatamente inferiore.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 5

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, il secondo periodo è soppresso.

2. All'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole da: «dalla definizione» a: «articolo 7» sono sostituite dalle parole «dal ricevimento dell'assenso Paese di cui all'articolo 4».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 7

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: «(30 punti)» sono sostituite da: «(20 punti)»;

b) è abrogata la lettera *c)*;

c) alla lettera *d)* sono soppresse le parole: «o privati» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;

d) alla lettera *e)* le parole: «(20 punti);» sono sostituite da: «(10 punti).». Al termine della lettera è aggiunto il seguente periodo: «Detta priorità non è riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziati per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992»;

e) alla lettera *f)* dopo le parole: «n. 19» sono aggiunte le parole: «e dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;

f) alla lettera *g)* sono soppresse le parole: «interventi finanziati», e dopo le parole: «iniziative complementari ad» sono aggiunte le parole: «altra analoga iniziativa finanziata». Le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;

g) sono abrogate le lettere *h)* e *i)*;

h) dopo la lettera *i)* sono aggiunte le seguenti lettere:

«*l)* progetti destinati a Paesi ritenuti di priorità strategica in base alle linee direttive sulla attività promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti);

m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti);

n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti).».

2. All'articolo 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5-*bis*: «5-*bis.* La graduatoria è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.».

Art. 6.

Articolo 7-bis

1. Dopo l'articolo 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è aggiunto l'articolo 7-*bis*:

«Art. 7-*bis (Utilizzo della graduatoria).* — 1. Le domande positivamente valutate, ma per le quali non è disposta la concessione del contributo a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria.

2. In presenza di esiguità di risorse finanziare disponibili nel bilancio di previsione, il Ministero può decidere annualmente di non procedere al finanziamento di nuove domande presentate nell'anno di riferimento, dando di ciò avviso nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese di marzo dello stesso anno. In tal caso, il Ministero può fare ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, al fine di concedere finanziamenti a domande positivamente valutate, ma per le quali non è stata disposta la concessione del contributo a causa di disponibilità finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti. Le domande sono prese in considerazione, nell'originario ordine, compatibilmente con le indicazioni geografiche deliberate dal CIPE, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per la domanda presentata.».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 9

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Detta certificazione deve attestare che tutte le spese relative al progetto finanziato risultano dalle scritture e dai libri contabili come effettivamente sostenute.».

2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171.

Art. 8.

Modifiche all'articolo 11

1. La rubrica dell'articolo 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, è sostituita dalla seguente: «Controlli e revoca del contributo».

2. All'articolo 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-*bis.* Il Ministero può revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1, dell'articolo 10, qualora, sulla base delle comunicazioni dei beneficiari o dei controlli effettuati ai sensi del comma 2, l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti rispetto agli obiettivi con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa stessa;

2-*ter*. Qualora da indagini amministrative effettuate in sede istruttoria l'Amministrazione ritenga che la documentazione prodotta dai beneficiari, in tutto o in parte, contenga elementi non veritieri, sospende l'erogazione dell'anticipo o del saldo in attesa degli accertamenti da condursi da parte dell'autorità giudiziaria. Ove dalle stesse indagini emerga inequivocabilmente la non veridicità di tutta o parte della documentazione

prodotta dai beneficiari, l'Amministrazione dichiara gli stessi decaduti dal diritto ai benefici del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 13

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «2001» è sostituita da: «2003»;

b) le parole: «31 maggio 2001;» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2003.»;

c) è soppressa l'ultima frase dalla parola: «correlativamente» a: «30 novembre».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 13 maggio 2003

Il Ministro: MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 298

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 26 febbraio 1992, n. 212 concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55. Si riportano qui di seguito il testo dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* e comma 6:

«1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:

a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge.

Omissis;

6. Una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo ed al comma 3, lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'art. 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 212 del 1992:

«3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;

b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;

c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attività produttive e per la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci;

d) la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi;

e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante: «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni):

«2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212; le parole: «dell'Europa centrale ed orientale; sono sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero».

— La legge 24 aprile 1990, n. 100 recante: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1990, n. 101.

— La legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1991, n. 17.

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49 concernente: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1987, n. 49. Si riporta qui di seguito l'art. 7:

«Art. 7 *(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo)*. — 1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

2. Il CICS stabilirà:

a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto – oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana – anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, 192. Si riporta l'art. 12:

«1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità, cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 22, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998:

«3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214. Il comma 3, dell'art. 17 della citata legge 400 del 1988 recita:

«Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 recante il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 maggio 2001, n. 101.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203 S.O. Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 27:

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione; dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni con particolare riguardo per il commercio elettronico.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero delle comunicazioni, decreto-legge Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 concernente: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 52, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, Allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59)», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 2001, n. 105.

— Il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, S.O. n. 42.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 1 *(Oggetto)*. — 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, di collaborazione con i Paesi individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in base all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che modifica l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 212.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Ministero: *il Ministero delle attività produttive*;

b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212;

c) Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 161.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 2 *(Tipologia delle iniziative finanziabili)*. — 1. Sono concessi contributi a fronte di iniziative *volte a fornire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari* relative a:

a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi;

b) (*abrogata*);

c) studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonché in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano;

d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;

e) studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, così come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.

2. La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi.

3. Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, né quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 4 *(Domanda di contributo).* — 1. *La* domanda di ammissione al contributo, redatta in bollo secondo il modello di cui all'art. 12, deve essere presentata al Ministero o eventualmente allo Sportello, qualora sia stata stipulata una specifica intesa con il Ministero.

2. *La* domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro il 30 aprile di ogni anno, *salvo quanto stabilito dall'art. 7-bis.* Qualora la domanda sia trasmessa mezzo raccomandata in plico postale, la fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti:

a) il nominativo e la qualifica del legale rappresentante del soggetto richiedente;

b) l'iscrizione alla camera di commercio ove prescritto;

c) per le piccole e medie imprese la conformità ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria;

d) che l'iniziativa non usufruisce di altri contributi previsti dalla legge 212, e che la stessa ha o non ha fruito, di altro contributo pubblico di organismi nazionali o internazionali, con l'indicazione dell'ammontare dell'eventuale contributo;

e) l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale verranno effettuati i pagamenti delle spese relative all'iniziativa versato l'eventuale anticipo richiesto nonché l'impegno a tenere contabilità separata per la gestione dell'iniziativa.

3-bis. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.

4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

a) la scheda tecnica, di cui all'art. 12, compilata in tutte le sue parti contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa;

b) la scheda di partecipazione dei partner interessati, debitamente sottoscritta;

c) l'atto costitutivo e lo statuto, ove esistenti;

d) ogni altra documentazione attestante i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione dei coefficienti di priorità di cui all'art. 7.

4-bis. Tutta la documentazione deve essere rilegata in un plico fornito di indice e numerazione delle pagine e presentata in triplice copia. La scheda tecnica deve essere presentata anche su supporto informatico e le tabelle relative elaborate in excel o programma compatibile.

5. L'iniziativa, a pena di inammissibilità, deve essere oggetto di una dichiarazione di interesse alla realizzazione della stessa; rilasciata dall'autorità governativa competente nel Paese oggetto dell'intervento. La dichiarazione di interesse deve contenere i principali riferimenti volti ad individuare l'iniziativa, *è richiesta dal Ministero ai beneficiari per i progetti ritenuti ammissibili al contributo, i quali sono tenuti a trasmettere l'assenso Paese entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione inviata per lettera raccomandata. Qualora l'assenso del Paese non pervenga entro il predetto termine, il progetto è escluso dal contributo e sostituito dai progetti collocati in graduatoria in posizione immediatamente inferiore.».*

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 5 *(Istruttoria).* — 1. Il Ministero verifica la regolarità formale delle domande e della documentazione allegata.

2. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte al Comitato di valutazione di cui all'art. 6.

3. Entro trenta giorni *dal ricevimento dell'assenso Paese di cui all'art. 4*, sono emanati i criteri di concessione dei contributi, nei limiti derivanti dall'art. 8 o dalle dotazioni di bilancio.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 7 *(Graduatoria e priorità).* — 1. La graduatoria è redatta sulla base dei seguenti punteggi:

a) qualità dell'iniziativa, riguardante la capacità dei soggetti coinvolti ad attuare l'iniziativa, la compatibilità dell'iniziativa con la realtà locale, la coerenza degli obiettivi, dei risultati e delle attività previste, la pertinenza, la congruità e l'opportunità della spesa (fino a 60 punti);

b) iniziative aventi ad oggetto interventi di assistenza tecnica e/o consulenza diretta agli organi di Governo dei Paesi beneficiari nel settore dell'economia o in quelle delle infrastrutture *(20 punti)*;

c) (abrogata);

d) iniziative per i quali è prevista una partecipazione finanziaria da parte di soggetti pubblici del Paese beneficiario pari o superiore al 10 cento del costo globale dell'iniziativa *(10 punti).*

e) iniziative proposte da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, consorzi, società consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente *10 punti. Detta priorità non è riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziari per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992;*

f) iniziative complementari ad altre per le quali sono stati deliberati un finanziamento o una partecipazione societaria ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19 *e dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (10 punti)*;

g) iniziative complementari ad *altra analoga iniziativa finanziata* da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte *(10 punti)*;

h) (abrogata);

i) (abrogata);

l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorità strategica in base alle linee direttive sulla attività promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti);

m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti);

n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti).».

2. Sono escluse dalla graduatoria le iniziative che, relativamente al comma 1, lettera *a)*, abbiano riportato un punteggio inferiore a quarantadue.

3. La valutazione di cui al comma 1, lettera *a)* può essere condizionata ad un eventuale riduzione degli importi di spesa indicati nel preventivo, qualora gli stessi non risultino congrui.

4. Il finanziamento massimo attribuibile ad una o più iniziative riguardanti lo stesso Paese non può assorbire un importo superiore al 20 per cento della dotazione finanziaria assegnata annualmente allo stato di previsione del Ministero per le iniziative di cui alla legge.

5. Al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra i vari Paesi dei benefici previsti dalla legge, il Comitato di valutazione provvede:

a) in presenza, per lo stesso Paese, di iniziative similari che si concentrino su uno stesso specifico settore, ad inserire nella graduatoria esclusivamente l'iniziativa comparativamente più valida e, in presenza di *ex-aequo*, a richiedere la preferenza alle competenti autorità del Paese beneficiario;

b) in presenza di più iniziative riguardanti lo stesso Paese, ad escludere dalla graduatoria le iniziative con minore punteggio che, se finanziate, comporterebbero il superamento dell'ammontare massimo per Paese indicato al comma 4.

5-bis. La graduatoria è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.».*

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 9 *(Erogazione del contributo).* — 1. La liquidazione del contributo è effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato:

a) di una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi dove risultino correlati, per ciascuna delle azioni ed operazioni descritte, la relativa spesa e l'utilizzo delle risorse;

b) di una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per l'individuazione del documento contabile.

2. Per le iniziative il cui costo globale risulti superiore a € 516.456,80, il rendiconto finale di cui al comma 1 è corredato da una certificazione redatta da una società di revisione contabile iscritta nel registro dei revisori contabili del Ministero della giustizia, accompagnata dal relativo certificato di iscrizione di data non antecedente a sei mesi. *Detta certificazione deve attestare che tutte le spese relative a progetto finanziario risultano dalle scritture e dai libri contabili come effettivamente sostenute.*

3. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa.

4. La rendicontazione delle spese sostenute si atterrà ai seguenti criteri:

a) la spesa deve essere documentata con fatture originali, ricevute e simili, conformi alla normativa vigente in materia fiscale, accompagnate da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento sul conto corrente unico aperto appositamente per la realizzazione dell'iniziativa. Sono peraltro consentite eventuali fotocopie purché autenticate secondo la normativa vigente;

b) in alternativa la spesa può essere documentata con la distinta delle fatture o altri titoli di spesa, correlati al relativo titolo di pagamento. In tal caso la distinta finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario del contributo, resa ai sensi dell'art. 47 del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.* Tutta la documentazione originale va conservata agli atti dal beneficiario per i controlli che l'amministrazione riterrà opportuno effettuare.

5. Le spese sostenute da soggetti che partecipano all'esecuzione delle attività dell'iniziativa, purché rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse nel rendiconto da sottoporre al Ministero, evidenziando il soggetto che ha sostenuto la spesa.

6. Su richiesta del beneficiario può essere concessa un'anticipazione del contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia esclusivamente bancaria o assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero, di un importo pari alla somma da anticipare aumentata del 5 per cento, nonché di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.

7. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, il contributo è proporzionalmente ridotto. Ai fini della rendicontazione è ammessa una compensazione massima del 20 per cento fra due o più voci di spesa ammesse a contributo.

8. Qualsiasi variazione, adeguatamente giustificata, al preventivo delle spese e delle azioni, già approvate dal Ministero, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero stesso e può essere adottata soltanto previa autorizzazione del Ministero.

9. *(Comma abrogato).*

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 11 *(Controlli e revoca del contributo).* — 1. Il Ministero opera un costante monitoraggio sull'attuazione delle iniziative. Nel caso si renda opportuno, può svolgere un'analisi *in itinere* e, eventualmente, una valutazione a posteriori sulle iniziative stesse. In tale ambito, il Ministero può disporre ispezioni amministrative presso la sede del beneficiario o sul luogo di esecuzione dell'iniziativa.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato un importo non superiore all'1,5 per cento delle dotazioni finanziarie assegnate al Ministero per le iniziative di cui alla legge.

2-bis. *Il Ministero può revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1, dell'art. 10, qualora, sulla base delle comunicazioni dei beneficiari o dei controlli effettuati ai sensi del comma 2, l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti rispetto agli obiettivi con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa stessa.*

2-ter. *Qualora da indagini amministrative effettuate in sede istruttoria, l'Amministrazione ritenga che la documentazione prodotta dai beneficiari, in tutto o in parte, contenga elementi non veritieri, sospende l'erogazione dell'anticipo o del saldo in attesa degli accertamenti da condursi da parte dell'autorità giudiziaria. Ove dalle stesse indagini emerga inequivocabilmente la non veridicità di tutta o parte della documentazione prodotta dai beneficiari, l'Amministrazione dichiara gli stessi decaduti dal diritto ai benefici del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».*

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 è citato nelle premesse.

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento:

«Art. 13 *(Norme transitorie).* — 1. Per l'anno *2003* le domande devono pervenire al Ministero, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il *30 giugno 2003.».*

03G0196

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2003.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti corticosteroidi inalatori.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della salute, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della Sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 5 maggio 2003, relativamente al rinnovo delle specialità medicinali contenenti cortisonici per via inalatoria;

Acquisito il parere favorevole della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 6/7 maggio 2003;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di corticosteroidi per via inalatoria;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo corticosteroidi per via inalatoria di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1 - che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale - dovranno essere apportate immediatamente per delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo corticosteroidi per via inalatoria autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO
DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4 *Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso.*

È importante che la dose di corticosteroidi inalatori sia portata alla minima dose efficace per il controllo dell'asma e che sia rivista regolarmente. Infatti possibili effetti sistemici, quali soppressione surrenalica, anche acuta, ritardo della crescita nei bambini e adolescenti, riduzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma, possono insorgere in seguito a trattamento con corticosteroidi inalatori a dosi elevate per periodi prolungati. Si sono verificati casi molto rari di crisi surrenaliche acute in ragazzi esposti a dosi più alte di quelle raccomandate (circa 1000 mcg/die) per periodi prolungati (diversi mesi o anni). I sintomi di insufficienza surrenalica inizialmente sono aspecifici ed includono anoressia, dolore addominale, perdita di peso stanchezza, mal di testa, nausea, vomito; sintomi specifici in caso di trattamento con corticosteroidi inalatori comprendono ipoglicemia con riduzione dello stato di coscienza e/o convulsioni. Situazioni che potrebbero potenzialmente determinare una crisi surrenalica sono: traumi, interventi chirurgici, infezioni e rapida riduzione del dosaggio. I pazienti che ricevono dosi elevate devono essere strettamente valutati e la dose gradualmente ridotta. Il monitoraggio della riserva surrenalica può anche essere necessario.

4.8 *Effetti indesiderati.*

A dosi elevate utitizzate per lunghi periodi possono insorgere soppressione surrenalica, ritardo della crescita in bambini ed adolescenti, riduzione della densità minerale ossea, cataratta e glaucoma.

03A08299

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 maggio 2003.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per il ripiano dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 1 della citata legge n. 194/1998, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a lire 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a lire 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Vista la direttiva n. 7 del 2 gennaio 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2003, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di € 82.633.103,85 così come ripartita alla colonna n. 19 della tabella A/2 allegata al menzionato decreto dirigenziale n. 3636/98;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di € 82.633.103,85 sul capitolo 2424 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2003, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicato nelle premesse.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regione a statuto ord. (Cap. 2424)	Quote 2003	c/c n.
Abruzzo	1.334.524,63	31195
Basilicata	532.983,52	31649
Calabria	1.326.261,32	31789
Campania	14.006.311,10	31409
Emilia-Romagna	3.069.819,81	30864
Lazio	34.433.214,38	31183
Liguria	4.346.501,26	32211
Lombardia	9.725.916,32	30268
Marche	962.675,66	31118
Molise	148.739,59	31207
Piemonte	3.536.696,84	31930
Puglia	2.528.572,98	31601
Toscana	3.102.873,05	30938
Umbria	590.826,69	31068
Veneto	2.987.186,70	30522
TOTALE . . .	82.633.103,85	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2003

Il capo del Dipartimento: FUMERO

03A08294

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 marzo 2003.

Autorizzazione all'istituto «Aleteia - Istituto superiore per le scienze cognitive», in Enna, ad ampliare la propria sede dei corsi di specializzazione in psicoterapia e ad aumentare il numero massimo degli allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e per l'intero corso a ottanta unità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale

mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterininata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2001, con il quale l'istituto «Aleteia - Istituto superiore per le scienze cognitive» è stato abilitato ad attivare nella sede di Enna corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad ampliare la sede di Enna in via Grimaldi, 8 e ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da quindici a venti unità e per l'intero corso a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla commissione tecnico-consultiva nelle sedute del 24 febbraio 2003 e del 7 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Aleteia - Istituto superiore per le scienze cognitive» abilitato con decreto in data 18 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede di Enna corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad ampliare i locali dell'istituto con sede in Enna, via Grimaldi, 8 per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A08262

DECRETO 23 giugno 2003.

Riconoscimento dei titoli universitari e professionali conseguiti in ambito CEE ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dal sig. Hans-Josef Schulze;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di diplom-phisiker e di doktor der naturwissenschaften rilasciati dall'Università di Heidelberg al sig. Hans-Josef Schulze nato a Dusseldorf il 2 luglio 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2003

Il direttore del servizio: CUOMO

03A08170

DECRETO 2 luglio 2003.

Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni in data 8 maggio 2003 che regolano la immatricolazione degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2003-2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Vista la nota in data 16 maggio 2003 con la quale il Ministero della salute ha fornito indicazioni sul fabbisogno professionale dell'area sanitaria;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, della richiamata legge n. 264;

Vista la nota in data 24 giugno 2003 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il proprio parere;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria afferente alla classe 52/S, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria afferente alla classe 52/S è determinato in 913 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in 49 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le università che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito, riferita sia agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 sia agli studenti non comunitari residenti all'estero, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER GLI ACCESSI AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN ODONTAIATRIA E PROTESI DENTARIA - CLASSE 52/S

Anno accademico 2003/2004

Università	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26
Ancona	25	0
Bari	45	1
Bologna	30	2
Brescia	20	0
Cagliari	20	0
Catania	25	1
Catanzaro	25	5
Chieti	50	2
Ferrara	14	0
Firenze	23	2
Genova	30	0
L'Aquila	30	2
Messina	30	10
Milano	60	1
Milano Cattolica «S. Cuore»	25	0
Modena e Reggio Emilia	15	5
Napoli «Federico II»	22	3
Napoli Seconda Università	24	0
Padova	30	0
Palermo	30	0
Parma	18	2
Pavia	20	2
Perugia	22	2
Pisa	30	1
Roma «La Sapienza» I facoltà	60	1
Roma «Tor Vergata»	33	0
Sassari	25	3
Siena	29	1
Torino	40	2
Trieste	18	0
Varese Insubria	20	1
Verona	25	0
TOTALE . . .	913	49

03A08291

DECRETO 2 luglio 2003.

Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea specialistica in medicina veterinaria, per l'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000 con il quale sono stale determinate le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni in data 8 maggio 2003 che regolano la immatricolazione degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2003-2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Vista la nota in data 16 maggio 2003 con la quale il Ministero della salute ha fornito indicazioni sul fabbisogno professionale dell'area sanitaria;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, della richiamata legge n. 264;

Vista la nota in data 24 giugno 2003 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il proprio parere;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica in medicina veterinaria afferente alla classe 47/S, nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti diponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina veterinaria afferente alla classe 47/S è determinato in 1.470 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in 77 per gli studenti non

comunitari residenti all'estero ed è ripartito fra le università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito, riferita sia agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 sia agli studenti non comunitari residenti all'estero, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI PER GLI ACCESSI AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA VETERINARIA - CLASSE 47/S

Anno accademico 2003/2004

Università	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26
Bari	135	5
Bologna	150	10
Camerino	80	6
Messina	100	10
Milano	190	5
Napoli «Federico II»	130	10
Padova	68	2
Parma	110	2
Perugia	117	5
Pisa	100	5
Sassari	80	5
Teramo	90	2
Torino	120	10
TOTALE . . .	1.470	77

03A08292

DECRETO 2 luglio 2003.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto e 4/S a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea in architettura (Tab. XXX O.D.U.) per l'anno accademico 2003/2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visti i decreti ministeriali in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati determinati le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni in data 8 maggio 2003 che regolano la immatricolazione degli studenti stranieri a corsi universitari per l'anno accademico 2003-2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della richiamata legge n. 264;

Vista la nota in data 24 giugno 2003 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il proprio parere;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto e 4/S a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea in architettura (Tab. XXX O.D.U.), nonché di disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea afferenti alle classi 4 direttamente finalizzati alla formazione di architetto e 4/S a ciclo unico, ovvero ai corsi di laurea in architettura (Tab. XXX O.D.U.) è determinato in 9.284 per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia,

di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e in 431 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed è ripartito tra le università secondo la tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito, riferita sia agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 sia agli studenti non comunitari residenti all'estero, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ACCESSO AI CORSI DI LAUREA AFFERENTI ALLE CLASSI 4 DIRETTAMENTE FINALIZZATI ALLA FORMAZIONE DI ARCHITETTO E 4/S A CICLO UNICO, OVVERO AI CORSI DI LAUREA IN ARCHIETTURA (TABELLA XXX O.D.U.)

Anno accademico 2003/2004

Università	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 26	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 26
Politecnica delle Marche c.d.l. Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	144	0
Bari Politecnico c.d.l. Ingegneria Edile/Architettura classe 4S	145	5
Bari Politecnico c.d.l. Architettura classe 4S	145	5
Bologna c.d.l. Architettura classe 4S	100	5
Bologna c.d.l. Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	160	7
Brescia c.d.l. Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	120	10
Cagliari c.d.l. Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	150	1
Camerino c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	120	5
Camerino c.d.l. Architettura classe 4/S	120	0
Catania c.d.l. Architettura classe 4S	120	5
Catania c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	70	0
Catania c.d.l. Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	100	1
Chieti c.d.l. Scienze e Tecn. dell'Architettura classe 4	300	15
della Calabria c.d.l. Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	100	0
Ferrara c.d.l. Architettura classe 4S	150	0
Firenze c.d.l. Architettura classe 4S	300	20
Firenze c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	300	20
Genova c.d.l. Architettura classe 4S	200	10
Genova c.d.l. Tecniche per la Progettazione architettonica classe 4	50	5
Genova Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	60	10
L'Aquila Fac. Ingegneria c.d.l. Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	150	15
Milano Politecnico I Fac. c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	420	30
Milano Politecnico I Fac. (Mantova) c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	98	2
Milano Politecnico II Fac. (Bovisa c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	288	12
Milano Politecnico II Fac. (Bovisa) c.d.l. Architettura delle costruzioni classe 4	150	2
Milano Politecnico VI Fac. sede Lecco c.d.l. Ing. Edile-Architettura classe 4S	116	4
Napoli Federico II c.d.l. Architettura classe 4S	295	5
Napoli Federico II c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	295	5
Napoli Federico II c.d.l. Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	60	0
Napoli Seconda Università c.d.l. Architettura classe 4S	115	2
Napoli Seconda Università c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	115	3
Palermo c.d.l. Architettura classe 4S	240	20
Palermo c.d.l. Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	140	5
Parma c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	147	3
Pavia Fac. Ingegneria c.d.l. Ingegneria Edile/Architettura classe 4S	120	4
Pisa Fac. Ingegneria c.d.l. Ingegneria Edile/Architettura classe 4/S	72	2
Potenza c.d.l. ingegneria Edile/Architettura classe 4S	59	1

Università	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 26	Non comunitari non ricompresi nella legge 30 luglio 2002 n. 189 art. 26
Reggio Calabria «Mediterranea» c.d.l. Tecnic. dell'Architet. e dell'Urban. classe 4	250	10
Roma «La Sapienza» Valle Giulia c.d.l. Architettura classe 4S	300	20
Roma «La Sapienza» 1 «L. Quaroni» c.d.l. Architettura classe 4S	220	25
Roma «La Sapienza» 1 «L. Guaroni» c.d.l. Tecniche deIl'Architet. e Costr. classe 4	180	10
Roma «La Sapienza» Fac. Ingegn. c.d.l. Ingegneria Edile/Architettura classe 4S	210	6
Roma «Tor Vergata» c.d.l. Ingegneria Edile-Architettura classe 4S	100	0
Roma Terza Università c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	200	10
Sassari c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	60	6
Torino Politecnico I Facoltà c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	360	8
Torino Politecnico II Facoltà c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	360	8
Trento c.l. Ing. Edile-Architettura classe 4S	100	3
Trieste c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	150	12
Udine Fac. Ingegneria c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	150	10
Venezia Ist. Univ. di Architettura c.d.l. Scienze dell'Architettura classe 4	600	30
Venezia Ist. Univ. Archit. c.d.l. Produzione dell'Edilizia classe 4	60	4
Venezia Ist. Univ. di Architettura c.d.l. Architettura classe 4S	150	30
TOTALE . . .	9.284	431

03A08293

DECRETO 2 luglio 2003.

Autorizzazione all'«Istituto di psicoterapia psicoanalitica A.S.P.P.I./SO.GE.Kli», in Putignano, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto ii decreto in data 9 ottobre 2001, con il quale l'istituto «Istituto di psicoterapia psicoanalitica A.S.P.P.I./SO.GE.Kli» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Putignano (Bari) un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede da Putignano (Bari) a Bari, Stradella Petrera n. 2 - per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 7 maggio 2003 trasmessa con nota n. 370 dell'8 maggio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 13 giugno 2003;

Decreta:

Art.1.

1. L'Istituto «Istituto di psicoterapia psicoanalitica A.S.P.P.I./SO.GE.Kli» - abilitato con decreto in data 9 ottobre 2001, ad istituire e ad attivare nella sede di Putignano (Bari) un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato a trasferire la sede da Putignano (Bari) a Bari - Stradella Petrera n. 2.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 10 unità e, per l'intero ciclo, a 40 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2003

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A08297

DECRETO 2 luglio 2003.

Disposizioni di attuazione dell'art. 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101, per il riconoscimento di lauree e di diplomi rilasciati dalle scuole rabbiniche.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101 (norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunità ebraiche italiane), che all'art. 13 stabilisce che la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati dal Collegio rabbinico italiano di Roma, dalla Scuola rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, sono riconosciute dalla Repubblica italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire norme di applicazione per ii riconoscimento;

Visto l'art. 32 della legge sopracitata che stabilisce che le autorità competenti nella emanazione delle norme di attuazione della legge stessa tengano conto delle esigenze fatte presenti dall'Unione e avviino, se richieste, opportune consultazioni;

Vista la nota n. 3137 dell'8 novembre 2000 con la quale l'Unione comunità ebraiche italiane ha chiesto l'attivazione di un «tavolo tecnico», ai sensi dell'art. 32 della legge sopracitata;

Viste le note 13 dicembre 2000, prot. n. 4794/SG e 28 febbraio 2003, prot. n. 544, con le quali è stato costituito il tavolo tecnico;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 2001;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto detta disposizioni per il riconoscimento, ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, degli articoli 13 e 32 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, della laurea rabbinica e del diploma di cultura ebraica rilasciati, al termine di corsi almeno triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore dal Collegio rabbinico italiano di Roma, dalla Scuola Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione delle comunità ebraiche italiane.

A tal fine si intendono, per laurea il titolo accademico di rabbino maggiore e per diploma il diploma universitario rilasciato dai corsi di laurea in studi ebraici istituiti dalle scuole rabbiniche.

Art. 2.

1. L'Unione delle comunità ebraiche italiane trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'elenco delle scuole approvate di cui all'art. 1 e i regolamenti didattici relativi ai corsi della laurea rabbinica e del diploma di cultura ebraica da esse istituiti nonché le eventuali modificazioni.

2. Per ottenere il riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 gli interessati presentano il titolo posseduto corredato dall'elenco degli esami sostenuti, rilasciato in copia autentica dalla scuola rabbinica che lo ha conferito, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il riconoscimento avviene con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previo accertamento della parità della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si deve anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualità di insegnamento per la laurea in studi ebraici da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualità d'insegnamento per la laurea di rabbino maggiore da riconoscere come laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A08300

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologico», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODUTTORI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 23 maggio 2002 dal laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologico», ubicato in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg laboratorio enologico, ubicato in Ora (Bolzano), via Laimburg n. 6, nella persona del responsabile dott. Aldo Matteazzi, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Acidità totale in acido tartarico;

massa volumica a 20 °C e densità a 20 °C;

pH;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori;

acidità volatile;

estratto secco totale.

03A08277

DECRETO 5 giugno 2003.

Autorizzazione al laboratorio «Consulchimica - Laboratorio enochimico», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODUTTORI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 23 gennaio 1991, protocollo numero 001924/60223, con il quale il laboratorio enochimico unione italiana vini di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 marzo 2003 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Consulchimica - Laboratorio enochimico», ubicato in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), via Campania n. 35, nella persona del responsabile dott. Luigi Di Vitantonio, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Determinazione degli zuccheri riduttori;

determinazione del titolo alcolometrico volumico;

determinazione dell'acidità fissa;

determinazione dell'acidità totale;

determinazione dell'acidità volatile;

determinazione dell'anidride solforosa per titolazione iodometrica;

determinazione dell'estratto secco totale;

determinazione della massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;

pH.

03A08278

DECRETO 19 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certficazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 27 luglio 2003;

Considerato che la regione Campania con nota del 1° agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai produttori certificati dell'olio extravergine di oliva «Cilento» ha rinnovato la designazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento» «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Dcreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08261

DECRETO 19 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODUTTORI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 27 luglio 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 aprile 2002, protocollo n. 61921;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.1.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, già prorogata con decreti

25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08274

DECRETO 19 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODUTTORI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 28 luglio 2003;

Considerato che il consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08275

DECRETO 19 giugno 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Salernitane».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 28 luglio 2003;

Considerato che la regione Campania con nota del 1º agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dal Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» ha rinnovato la designazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Salernitane»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Salernitane» registrata con il regolamento della commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 luglio 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08276

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 30 giugno 2003.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Francia quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Palermo.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, recante «riforma della legislazione nazionale del turismo» e in particolare l'art. 7 - «Imprese turistiche e attività professionali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002 di recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa al secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale;

Vista l'istanza del 5 marzo 2003 del sig. Jean Paul Barreaud, cittadino francese, nato a Toulouse il 2 maggio 1956, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Francia il 12 settembre 2002, ai fini dell'accesso ed esercizio in Palermo della professione di «guida turistica» nelle lingue inglese, francese e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 28 marzo 2003, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento della misura compensativa di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 319/1994;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Visto che con la predetta istanza il sig. Jean Paul Barreuad ha esercitato il diritto di opzione di cui al citato art. 6 scegliendo quale misura compensativa la prova attitudinale;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della prova attitudinale sono di competenza della Regione siciliana;

Vista la nota n. 1985, pervenuta in data 25 giugno 2003, con la quale la Regione siciliana ha indicato il contenuto dell'integrazione formativa che verterà sulla legislazione turistica nazionale, con particolare riferimento a quella regionale, in quanto il sig. Barreaud risulta essere già in possesso dei titoli di corriere turistico, per la provincia di Palermo, e guida turistica, per la provincia di Enna;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Jean Paul Barreaud, nato a Toulouse il 2 maggio 1956, cittadino francese, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Palermo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di una prova attitudinale al fine di verificare, da parte della Regione siciliana, la formazione professionale dell'interessato.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la regione rilascerà un attestato utile per la professione.

Roma, 30 giugno 2003

Il dirigente: SERENO

03A08284

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 giugno 2003.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 relativo all'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che dispone il trasferimento con decorrenza 1º giugno 2001 dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Direzione generale della cooperazione;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, pubblicato in data 17 luglio 2001;

Vista la convenzione, datata 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle politiche sociali per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 19 marzo 2003;

Visti gli atti della direzione provinciale del lavoro di Cagliari dai quali risulta che le cooperative sotto indicate non hanno debiti relativi ai contributi obbligatori di cui alla legge n. 127/1971;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti cooperative:

1) società cooperativa sociale «A Occhi Aperti» a r.l., con sede in San Gavino Monreale, costituita in data 10 marzo 2000 con atto redatto a rogito notarile dott. Alberto Floris, repertorio n. 48747, iscritta nel registro delle società in data 2 maggio 2000 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 4650;

2) società cooperativa «La Fattoria» a r.l., con sede in Giba, costituita in data 18 maggio 1987 con atto redatto a rogito notarile dott. Maurizio Anni, repertorio n. 35539, iscritta nel registro delle società in data 4 settembre 1987 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3455;

3) società cooperativa «C.O.S.M.A.» a r.l., con sede in Cagliari, costituita in data 15 aprile 1986 con atto redatto a rogito notarile dott. Paola Vassena, repertorio n. 29353, iscritta nel registro delle società in data 13 maggio 1986 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3570.

Cagliari, 17 giugno 2003

Il dirigente reggente: MEREU

03A08172

DECRETO 25 giugno 2003.

Sostituzione di un membro effettivo rappresentante dei lavoratori in seno alla commissione provinciale di conciliazione di Isernia.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DI ISERNIA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 141 del 29 gennaio 1974, con il quale è stata istituita la commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro per la provincia di Isernia;

Visti i propri decreti n. 1 del 6 febbraio 2002 e n. 13 del 15 maggio 2002 con i quali si è provveduto alla sostituzione di alcuni membri;

Preso atto delle dimissioni presentate con nota del 23 giugno 2003 dal sig. Montemagno Peppinuccio, membro effettivo rappresentante dei lavoratori;

Vista la richiesta pervenuta a questa direzione in data 3 giugno 2003, con la quale l'organizzazione sindacale CGIL - segreteria regionale di Campobasso designa il proprio rappresentante sig. Antonio Massimo nato a Chieti il 18 luglio 1945, in sostituzione del dimissionario sig. Montemagno Peppinuccio;

Decreta:

In seno alla commissione provinciale di conciliazione di Isernia, istituita ex art. 410 del codice di procedura civile, su designazione dell'organizzazione sindacale CGIL, è nominato in qualità di membro effettivo rappresentante dei lavoratori, il sig. Antonio Massimo nato a Chieti il 18 luglio 1945, in sostituzione del dimissionario sig. Montemagno Peppinuccio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Isernia, 25 giugno 2003

Il dirigente: D'AMICO

03A08171

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 25 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 che modifica le precedenti disposizioni;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, protocollo n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota protocollo n. 1063/03 del 6 giugno 2003 con la quale la procura generale della Repubblica, presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Trieste dalle ore 8 del 31 maggio 2003 alle ore 24 del giorno 7 giugno 2003, «per blocco attività sportello telematico a causa di procedure informatiche di migrazione del sistema informativo.».

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste in riferimento alle formalità automobilistiche rientranti ex decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000 è accertato dalle ore 8 del 31 maggio 2003 alle ore 24 del 7 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 25 giugno 2003

Il direttore regionale: LATTI

03A08260

DECRETO 1° luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 8 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota n. 4129 del 4 giugno 2003 con la quale la procedura generale della Repubblica di Potenza ha autorizzato l'irregolare funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Potenza nei giorni 3 - 4 - 5 e 6 giugno 2003;

Vista la nota dell'A.C.I. di Potenza - protocollo n. 888 del 3 giugno 2003 che ha comunicato l'iterruzione, per interventi tecnici, per le predette giornate;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale, pubblico registro automobilistico ed ufficio bollo di Potenza è accertato per i giorni 3 - 4 - 5 e 6 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 1° luglio 2003

Il direttore regionale: CARLETTA

03A08259

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 3 luglio 2003.

Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n. 232/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 3 luglio 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 4);

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, con la quale è stato approvato il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, nonché le successive modifiche ed integrazioni al citato regolamento;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Visto il protocollo d'intesa per il potenziamento ed il consolidamento della struttura organizzativa dell'Autorità siglato con le organizzazioni sindacali FALBI, FISAC-CGIL, SIBC-FISAV in data 23 maggio 2003, ed in particolare l'impegno assunto dall'Autorità di «individuare modalità, compresa l'istituzione della vice dirigenza, per garantire la responsabilità degli uffici/aree, o parte degli stessi, allocati su Napoli, in assenza del dirigente»;

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare l'art. 25 (Funzionari) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale introducendo la previsione dell'istituto della delega a funzionari di funzioni dirigenziali, nonché dell'istituto della vice dirigenza;

Rilevata altresì l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni al medesimo regolamento in considerazione dell'esigenza di disciplinare in modo più puntuale gli istituti di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso, recanti rispettivamente «Festività» e «Congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute», adeguandolo alla disciplina prevista in materia dalla normativa di riferimento;

Visti gli accordi siglati in data 19 giugno 2003 con le organizzazioni sindacali FALBI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SIBC-FISAV, relativi alle modifiche da apportare al citato regolamento;

Vista la proposta del segretario generale;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione accordi sindacali

1. Sono approvati gli accordi di cui in premessa, raggiunti in data 19 giugno 2003 con le organizzazioni sindacali.

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni all'art. 10 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 10 *(Festività)* del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono considerati giorni semifestivi il 14 agosto, il 24 ed il 31 dicembre. In tali giorni – fermi restando i termini d'inizio dell'orario di lavoro – la durata del normale orario di lavoro giornaliero è ridotta a cinque ore.»;

b) è aggiunto il seguente comma 3: «3. Sono considerati giorni festivi le giornate di celebrazione della festa del Santo Patrono della sede dove il dipendente presta servizio, purché ricadenti in giorno lavorativo.».

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni all'art. 14 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale

1. L'art. 14 *(Congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute)* del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale è integralmente sostituito come segue:

«Art. 14 *(Congedo per malattia e aspettativa per motivi di salute).* — 1. Il dipendente che, per accertate ragioni di salute tempestivamente documentate, anche ai fini di eventuali controlli, sia nell'impossibilità di prestare servizio è posto in congedo per malattia con diritto alla retribuzione per un periodo che non può superare novanta giorni nel corso di dodici mesi. Detto periodo di novanta giorni è ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova assenza per malattia.

2. Il periodo di congedo di cui al precedente comma può essere prolungato fino ad un anno se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

3. Esaurito il congedo per malattia di cui al comma 1, il dipendente che non sia in condizioni di prestare servizio è collocato in aspettativa.

4. L'aspettativa ha termine con il cessare della causa per la quale è stata disposta e, comunque, non può protrarsi per un periodo superiore a due anni.

5. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione:

per i primi dodici mesi se ha anzianità fino a 15 anni;

per i primi quindici mesi se ha anzianità superiore a 15 anni e fino a 20 anni;

per i primi diciotto mesi se ha anzianità superiore a 20 anni.

6. Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianità convenzionali riconosciute ed i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianità di laurea.

7. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione compete anche al dipendente che maturi l'anzianità occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa.

8. Se la malattia è riconosciuta dipendente da cause di servizio la retribuzione è attribuita per l'intero periodo di aspettativa.

9. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o più periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a novanta giorni.».

Art. 4.

Modifiche ed integrazioni all'art. 25 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 25 *(Funzionari)* del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I dirigenti, d'intesa con il responsabile dell'unità organizzativa di primo livello, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato, possono delegare con atto scritto e motivato alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui all'art. 24 a funzionari assegnati nell'ambito del proprio ufficio. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 c.c..»;

b) è aggiunto il seguente comma 4: «4. I funzionari, nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza, possono svolgere la funzione di vicedirigente. La disciplina attuativa dell'istituto della vicedirigenza è definita con apposito accordo tra l'Autorità e le organizzazioni sindacali.».

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il Direttore del servizio risorse umane e finanziarie provvede all'attuazione della presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 3 luglio 2003

Il presidente: CHELI

03A08263

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 24 giugno 2003.

Revoca del decreto 28 maggio 2003 ed ulteriore modificazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1989 che ha istituito tra l'altro questa Università statale;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art. 6;

Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale è stato emanato lo statuto dell'Ateneo;

Visti i propri decreti n. 455 del 2 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1998 e n. 1136 del 28 settembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 242 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2001 con i quali sono state apportate modifiche al testo dello statuto;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 21 gennaio 2003 e del 17 marzo 2003 e la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2002 relative alla ulteriore modifica dello statuto dell'Ateneo consistente nella riformulazione dell'art. 83, comma 1, ultima parte;

Vista la nota prot. n. 4353 del 29 marzo 2003 con la quale è stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota del MIUR prot. n. 1862 del 19 maggio 2003 con la quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suindicata modifica;

Visto il proprio decreto n. 727 in data 28 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2003, relativo alla suddetta modifica dello statuto;

Considerato che per mero errore materiale il testo della modifica statutaria non corrisponde esattamente a quello approvato dal senato accademico nella seduta del 17 marzo 2003;

Ritenuto pertanto di revocare il suddetto decreto e di emanare nuovo provvedimento che recepisca l'esatto testo della modifica statutaria di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto rettorale n. 727 in data 28 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 2003;

Art. 2.

Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato come indicato in premesse, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 83, comma 1, ultima parte è così modificato:

«50% per i compensi al personale che ha collaborato allo svolgimento della prestazione, cui può essere riconosciuto un compenso annuo non limitato percentualmente rispetto alla retribuzione annua lorda. La retribuzione in tal senso è incompatibile con lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.».

Art. 3.

Alla luce di quanto sopra il testo dell'art. 83 dello statuto è il seguente:

Art. 83.

Il regolamento di Ateneo, per quanto attiene all'attuazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, relativo ai contratti di ricerca, di consulenza e convenzione per conto terzi, deve prevedere l'utilizzazione del residuo ripartibile delle prestazioni (differenza tra l'importo globale del contratto o convenzione e l'ammontare a consuntivo delle voci di spesa) secondo la seguente ripartizione:

1% per la copertura delle spese generali dell'Università;

20% al Fondo comune di Ateneo, in attuazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 55 del 22 maggio 1981, convertito nella legge n. 391 del 24 luglio 1981;

29% destinato all'Istituto, Dipartimento, Clinica, Centro per acquisto attrezzature scientifiche e didattiche e per spese di funzionamento;

50% per i compensi al personale che ha collaborato allo svolgimento della prestazione, cui può essere riconosciuto un compenso annuo non limitato percentualmente rispetto alla retribuzione annua lorda. La retribuzione in tal senso è incompatibile con lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.

Le spese necessarie per la esecuzione delle prestazioni, consulenze e convenzioni, non possono superare di norma il 50% dell'importo globale del corrispettivo delle medesime. Il consiglio di amministrazione può autorizzare, di volta in volta, il superamento del limite di spesa predetto su richiesta motivata e documentata da parte del responsabile della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 24 giugno 2003

Il rettore: CUCCURULLO

03A08199

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 24 giugno 2003.

Realizzazione intervento «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu» - Ente attuatore: E.S.A.F. - Approvazione quadro economico. (Ordinanza n. 354).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002 e n. 346 del 20 marzo 2003 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che nel suddetto programma è ricompreso, ordinanza n. 299/02, l'intervento «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu» per l'importo complessivo di € 1.050.000;

Atteso che l'ordinanza suddetta ha individuato l'E.S.A.F. quale ente attuatore dello stesso ed ha altresì autorizzato l'E.S.A.F. al ricorso alla procedura di somma urgenza in deroga ai limiti d'importo stabiliti dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 929 del 5 febbraio 2003 ha trasmesso gli elaborati giustificativi dei lavori dell'intervento «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu»;

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 1105 dell'11 febbraio 2003 ha comunicato di aver provveduto all'affidamento dei lavori per l'importo contrattuale di € 1.017.915,95 e che il quadro economico dei lavori in argomento, in riferimento al quale ha richiesto una integrazione del finanziamento di cui all'ordinanza n. 299/02, è il seguente:

A) Lavori		1.017.915,95
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
spese generali	155.080,76	
IVA lavori	126.907,33	
espropri	10.329,14	
potenziamento allacci ENEL	15.493,71	
Sommano *B)*		282.695,21
Importo complessivo del progetto		1.300.611,16

Atteso che l'E.S.A.F., con nota prot. n. 3292 del 15 aprile 2003 ha comunicato che i lavori sono stati ultimati in data 13 marzo 2003 ed ha trasmesso gli atti relativi all'esecuzione dei lavori medesimi;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del quadro economico dell'intervento «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu» per l'importo complessivo di € 1.300.611,16;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la gestione della contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

1. È approvato il quadro economico dell'intervento «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu» avente la seguente articolazione:

A) Lavori		1.017.915,95
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
spese generali	155.080,76	
IVA lavori	126.907,33	
espropri	10.329,14	
potenziamento allacci ENEL	15.493,71	
Sommano *B)*		282.695,21
Importo complessivo del progetto		1.300.611,16

2. Con successivo atto di determinazione verrà incrementata di € 250.611,16 la dotazione attuale di € 1.050.000,00 del capitolo di bilancio della contabilità speciale 1690 relativa all'intervento «Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di San Giovanni Suergiu».

3. L'importo sopraindicato di € 250.611,16 verrà messo a disposizione dell'E.S.A.F. sulla contabilità specile n. 3060 intestata all'intervento in argomento dietro presentazione della rendicontazione dell'importo complessivo già versato di € 1.050.000,00.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 24 giugno 2003

Il sub-commissario governativo: DURANTI

03A08264

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2003), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 luglio 2003, n. 174** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Proroga delle disposizioni che consentono ospitalità e protezione temporanea per taluni palestinesi».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 (Misure urgenti per assicurare ospitalità e protezione temporanea ad alcuni palestinesi), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 19 luglio 2002, n. 141.

«Art. 1. — 1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano.

2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra autorità delegata:

a) il loro nome e cognome;

b) l'indicazione della loro nazionalità;

c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;

d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'art. 2.».

03A08375

Testo aggiornato del regolamento 19 aprile 2001, n. 171, recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, di collaborazione con i Paesi individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in base all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che modifica l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 212.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Ministero, il Ministero *delle attività produttive;*

b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212;

c) Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive *istituito* ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica *9 febbraio 2001, n. 161.*

Art. 2.

Tipologie delle iniziative finanziabili

1. Sono concessi contributi a fronte di iniziative *volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari*, relative a:

a) la formazione professionale, *l'assistenza tecnica,* manageriale e per i quadri intermedi;

b) (*abrogata*);

c) studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale igienico e sanitario, nonché in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano;

d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;

e) studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, così come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.

2. La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi.

3. Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, né quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.

Art. 3.

Beneficiari dei contributi

1. I contributi possono essere concessi a favore di:

a) enti pubblici e privati;

b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;

c) consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

2. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario dell'iniziativa, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed almeno un partner dei Paesi di cui all'art. 1 della legge. Ad ogni iniziativa possono essere associati ulteriori partner italiani o stranieri.

Art. 4.

Domanda di contributo

1. *La* domanda di ammissione al contributo, redatta in bollo secondo il modello di cui all'articolo 12, deve essere presentata al Ministero o eventualmente allo Sportello, qualora sia stata stipulata una specifica intesa con il Ministero.

2. *La* domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità entro il 30 aprile di ogni anno, *salvo quanto stabilito dall'articolo 7-bis*. Qualora la domanda sia trasmessa per mezzo raccomandata in plico postale, fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti:

a) l'indicazione del soggetto richiedente con specificazione del legale rappresentante ovvero del titolare della ditta individuale, nonché l'assenza di stato di fallimento e di condanne penali e di procedimenti penali a carico del legale rappresentante ovvero del titolare;

b) per le piccole e medie imprese la conformità ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria;

c) che l'iniziativa non usufruisce di altri contributi previsti dalla legge 212, e che la stessa ha o non ha fruito, di altro contributo pubblico di organismi nazionali o internazionali, con l'indicazione dell'ammontare dell'eventuale contributo;

d) l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale verranno effettuati i pagamenti delle spese relative all'iniziativa e versato l'eventuale anticipo richiesto nonché l'impegno a tenere contabilità separata per la gestione dell'iniziativa.

3-bis. *Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo i soggetti:*

a) *che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;*

b) *nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore, se si tratta di altro tipo di società;*

c) *nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;*

d) *che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*

e) *che abbiano commesso irregolarità, difinitivamente accertate rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.*

4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

a) la scheda tecnica, di cui all'articolo 12, compilata in tutte le sue parti contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa;

b) la scheda di partecipazione dei partner interessati, debitamente sottoscritta;

c) l'atto costitutivo e lo statuto, ove esistenti;

d) ogni altra documentazione attestante i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione dei coefficienti di priorità di cui all'articolo 7.

4-bis. Tutta la documentazione deve essere rilegata in un plico fornito di indice e numerazione delle pagine e presentata in triplice copia. La scheda tecnica deve essere presentata anche su supporto informatico e le tabelle relative elaborate in excel o programma compatibile.

5. L'iniziativa, a pena di inammissibilità, deve essere oggetto di una dichiarazione di interesse alla realizzazione della stessa, rilasciata dall'Autorità governativa competente nel Paese oggetto dell'intervento. La dichiarazione di interesse deve contenere i principali riferimenti volti ad individuare l'iniziativa, *è richiesta dal Ministero ai beneficiari per i progetti ritenuti ammissibili al contributo, i quali sono tenuti a trasmettere l'assenso Paese entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione inviata per lettera raccomandata. Qualora l'assenso del Paese non pervenga entro il predetto termine, il progetto è escluso dal contributo e sostituito dai progetti collocati in graduatoria in posizione immediatamente inferiore.*

6. La domanda e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana. I documenti riguardanti i partner esteri devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana che, per le lingue diverse dal francese e dall'inglese, deve rivestire carattere ufficiale.

Art. 5.

Istruttoria

1. Il Ministero verifica la regolarità formale delle domande della documentazione allegata. A tal fine può richiedere chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati.

2. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte al Comitato di valutazione di cui all'articolo 6.

3. Entro trenta giorni *dal ricevimento dell'assenso Paese di cui all'articolo 4*, sono emanati i decreti di concessione dei contributi, nei limiti derivanti dall'articolo 8 e dalle dotazioni di bilancio.

Art. 6.

Comitato di valutazione

1. È istituito presso il Ministero il Comitato di valutazione al quale è affidata la valutazione tecnico-economica e sociale delle iniziative nonché l'assegnazione dei punteggi di priorità, indicati all'art. 7.

2. Il Presidente e i membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le funzioni di Segretario sono assicurate da un funzionario dell'ufficio competente in materia.

3. Il Comitato nella prima riunione, preliminarmente all'esame delle domande, approva i criteri di valutazione.

4. Il Comitato redige la graduatoria ai sensi dell'art. 7, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 7.

Graduatoria e priorità

1. La graduatoria è redatta sulla base dei seguenti punteggi:

a) qualità dell'iniziativa, riguardante la capacità dei soggetti coinvolti ad attuare l'iniziativa, la compatibilità dell'iniziativa con la realtà locale, la coerenza degli obiettivi, dei risultati e delle attività previste, la pertinenza, la congruità e l'opportunità della spesa (fino a 60 punti);

b) iniziative aventi ad oggetto interventi di assistenza tecnica e/o consulenza diretta agli organi di Governo dei Paesi beneficiari nel settore dell'economia o in quelle delle infrastrutture (*20* punti);

c) (*abrogata*);

d) iniziative per i quali è prevista una partecipazione finanziaria da parte di soggetti pubblici del Paese beneficiario pari o superiore al 10 per cento del costo globale dell'iniziativa (*10* punti);

e) iniziative proposte da soggetti senza fini di lucro, da Associazioni di categoria, consorzi, società consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente (*10* punti). *Detta priorità non è riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la Relazione finale di altri progetti finanziati per lo stesso Paese ai sensi della legge 212/1992;*

f) iniziative complementari ad altre per le quali sono stati deliberati un finanziamento o una partecipazione societaria ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19, *e dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49* (*10* punti);

g) iniziative complementari ad *altra analoga iniziativa finanziata* da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (*10* punti);

h) (*abrogata*);

i) (*abrogata*);

l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorità strategica in base alle Linee direttive sulla attività promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti);

m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti);

n) progetti cofinanziati da Amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti)».

2. Sono escluse dalla graduatoria le iniziative che, relativamente al comma 1, lettera *a)*, abbiano riportato un punteggio inferiore a quarantadue.

3. La valutazione di cui al comma 1, lettera *a)* può essere condizionata ad un'eventuale riduzione degli importi di spesa indicati nel preventivo, qualora gli stessi non risultino congrui.

4. Il finanziamento massimo attribuibile ad una o più iniziative riguardanti lo stesso Paese non può assorbire un importo superiore al 20 per cento della dotazione finanziaria assegnata annualmente allo stato di previsione del Ministero per le iniziative di cui alla legge.

5. Al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra i vari Paesi dei benefici previsti dalla legge, il Comitato di valutazione provvede:

a) in presenza, per lo stesso Paese, di iniziative similari che si concentrino su uno stesso specifico settore, ad inserire nella graduatoria esclusivamente l'iniziativa comparativamente più valida e, in presenza di *ex-aequo*, a richiedere la preferenza alle competenti Autorità del Paese beneficiario;

b) in presenza di più iniziative riguardanti lo stesso Paese, ad escludere dalla graduatoria le iniziative con minore punteggio che, se finanziate, comporterebbero il superamento dell'ammontare massimo per Paese indicato al comma 4.

5-bis. *La graduatoria è pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.*

Art. 7-*bis.*

Utilizzo della graduatoria

1. Le domande positivamente valutate ma per le quali non è disposta la concessione del contributo, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria.

2. In presenza di esiguità di risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione, il Ministero può decidere annualmente di non procedere al finanziamento di nuove domande presentate nell'anno di riferimento, dando di ciò avviso nella Gazzetta Ufficiale *entro il mese di marzo dello stesso anno. In tal caso il Ministero può far ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, al fine di concedere finanziamenti a domande positivamente valutate ma per le quali non è stata disposta la concessione del contributo a causa di disponibilità finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti. Le domande sono prese in considerazione, nell'originario ordine, compatibilmente con le indicazioni geografiche deliberate dal CIPE, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per la domanda presentata.*

Art. 8.

Ammontare del contributo e spese ammissibili

1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero pari al 50 per cento delle spese complessive ammesse, non può eccedere l'importo di 800 milioni di lire (€ 413.165,5).

2. Qualora l'iniziativa, ammessa a contributo sia cofinanziata da altri organismi nazionali o internazionali, il Ministero nell'erogare il contributo stesso assicura che l'importo complessivo dei finanziamenti di fonte pubblica non superi l'80 per cento del totale del costo dell'iniziativa, comprensivo anche delle voci di spese non ritenute ammissibili dal Ministero.

3. La tipologia delle spese ammissibili è determinata con provvedimento del dirigente generale della Direzione generale competente in materia, sulla base della prassi degli organismi dell'Unione europea relativamente alle retribuzioni ed alle spese per le missioni.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. La liquidazione del contributo è effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato:

a) di una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi dove risultino correlati, per ciascuna delle azioni ed operazioni descritte, la relativa spesa e l'utilizzo delle risorse;

b) di una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile: per l'individuazione del documento contabile.

2. Per le iniziative il cui costo globale risulti superiore a lire 1 miliardo (€ 516.456,8), il rendiconto finale di cui al comma 1 è corredato da una certificazione redatta da una società di revisione contabile iscritta nel registro dei revisori contabili del Ministero della giustizia, accompagnata dal relativo certificato di iscrizione di data non antecedente a sei mesi. *Detta certificazione deve attestare che tutte le spese relative al progetto finanziato risultano dalle scritture e dai libri contabili come effettivamente sostenute.*

3. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa.

4. La rendicontazione delle spese sostenute si atterrà ai seguenti criteri:

a) la spesa deve essere documentata con fatture originali, ricevute e simili, conformi alla normativa vigente in materia fiscale, accompagnate da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento sul conto corrente unico aperto appositamente per la realizzazione dell'iniziativa. Sono peraltro consentite eventuali fotocopie purché autenticate secondo la normativa vigente;

b) in alternativa la spesa può essere documentata con la distinta delle fatture o altri titoli di spesa, correlati al relativo titolo di pagamento. In tal caso la distinta finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario del contributo, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tutta la documentazione originale va conservata agli atti dal beneficiario per i controlli che l'Amministrazione riterrà opportuno effettuare.

5. Le spese sostenute da soggetti che partecipano all'esecuzione delle attività dell'iniziativa, purché rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse nel rendiconto da sottoporre al Ministero, evidenziando il soggetto che ha sostenuto la spesa.

6. Su richiesta del beneficiario può essere concessa un'anticipazione del contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia esclusivamente bancaria o assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero, di un importo pari alla somma da anticipare aumentata del 5 per cento, nonché di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.

7. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, il contributo è proporzionalmente ridotto. Ai fini della rendicontazione è ammessa una compensazione massima del 20 per cento fra due o più voci di spesa ammesse a contributo.

8. Qualsiasi variazione, adeguatamente giustificata, al preventivo delle spese e delle azioni, già approvate dal Ministero, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero stesso e può essere adottata soltanto previa autorizzazione del Ministero.

9. *(Abrogato)*.

Art. 10.

Comunicazioni del beneficiario

1. I beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso comunicano al Ministero:

a) entro trenta giorni dell'avvio dell'iniziativa, la data di inizio dei lavori;

b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;

c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attività previste, una breve relazione conclusiva.

2. Le relazioni trimestrali di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito di ogni singola voce di spesa ammessa a contributo. Le relazioni devono essere inoltrate al Ministero con una nota ufficiale a firma del legale rappresentante del beneficiario.

Art. 11.

Controlli e revoca del contributo

1. Il Ministero opera un costante monitoraggio sull'attuazione delle iniziative. Nel caso si renda opportuno, può svolgere un'analisi *in itinere* e, eventualmente, una valutazione a posteriori sulle iniziative stesse. In tale ambito, il Ministero può disporre ispezioni amministrative presso la sede del beneficiario o sul luogo di esecuzione dell'iniziativa.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato un importo non superiore all'1,5 per cento delle dotazioni finanziarie assegnate al Ministero per le iniziative di cui alla legge.

2-bis. *Il Ministero può revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1 dell'art. 10, qualora, sulla base delle comunicazioni dei beneficiari o dei controlli effettuati ai sensi del comma 2, l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti rispetto agli obiettivi con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa.*

2-ter. *Qualora da indagini amministrative effettuate in sede istruttoria, l'Amministrazione ritenga che la documentazione prodotta dai beneficiari, in tutto o in parte, contenga elementi non veritieri, sospende l'erogazione dell'anticipo o del saldo in attesa degli accertamenti da condursi da parte dell'autorità giudiziaria. Ove dalle stesse indagini emerga inequivocabilmente la non veridicità di tutta o parte della documentazione prodotta dai beneficiari, l'Amministrazione dichiara gli stessi decaduta dal diritto ai benefici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

Art. 12.

M o d e l l i

1. Con provvedimento del dirigente generale della Direzione generale competente in materia sono approvati i modelli relativi a:

a) domanda di ammissione al contributo;

b) scheda tecnica;

c) scheda di partecipazione dei partner all'iniziativa;

d) garanzia da prestare ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

e) rendiconto.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Per l'anno *2003* le domande devono pervenire al Ministero, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il *30 giugno 2003.*

Art. 14.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319, recante il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

03A08231

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 luglio 2003, n. **34.**

Sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni - Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazioni costi (I semestre) e revisione budget anno 2003.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale
Alle Amministrazioni centrali dello Stato:
Gabinetto
Servizi di controllo interno
Direzioni generali
Alle Amministrazioni autonome
Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome
Alle ragionerie provinciali dello Stato
e, p. c.
Alla Corte dei conti
All'A.I.P.A.
All'Istituto nazionale di statistica
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale

1. La legge n. 94/1997, di riforma del bilancio dello Stato, ed il decreto legislativo di attuazione n. 279/1997 hanno introdotto nell'ordinamento contabile italiano il sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo che si pone in stretta integrazione con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione.

Tale sistema contabile pone in relazione le risorse impiegate, gli obiettivi perseguiti e le responsabilità di gestione della dirigenza e, quindi, consente di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi (che esprimono l'impiego delle risorse), previsti nel budget, con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio.

La rilevazione dei costi, in particolare, esprime la rappresentazione della fase gestionale e, quindi, consente alle Amministrazioni di procedere alla verifica dello svolgimento dell'azione amministrativa, e, ove occorresse, di adeguare il budget inizialmente formulato alle nuove esigenze che vengono a manifestarsi nel corso della gestione.

2. Per l'espletamento di tali adempimenti le Amministrazioni centrali hanno come riferimento il Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ed il connesso Piano dei conti esposto nella Tabella B, allegata al decreto legislativo medesimo, così come modificato e integrato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 25 marzo 2002, che costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse Amministrazioni centrali ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

La rilevazione dei costi del primo semestre 2003 si realizza — quale importante innovazione rispetto all'anno precedente, in direzione del progressivo completamento del processo economico — secondo la logica completa della contabilità economica, non solo per natura di costo delle risorse impiegate, ma anche in relazione alle finzioni svolte, ossia secondo le missioni istituzionali perseguite dalle diverse strutture organizzative, analogamente alle previsioni di budget formulate per l'anno in corso.

I Centri di costo di ciascuna Amministrazione continuano ad essere direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico dei dati economici rilevati, mediante l'ausilio del portale web su rete Internet, dislocato presso le medesime.

3. Per l'anno in corso si conferma la rilevazione dei costi con cadenza semestrale, in sintonia temporale con il Budget di riferimento; la fase di revisione semestrale del budget assume maggiore rilievo e significatività perché consente la comparazione tra i costi sostenuti ed i connessi obiettivi raggiunti nel primo semestre con costi ed obiettivi previsti per lo stesso periodo.

In tale contesto e in ragione dell'importanza del ruolo che il Centro di responsabilità amministrativa svolge nell'ambito del processo di programmazione economico-finanziaria, è previsto uno specifico profilo utente per il titolare del Centro medesimo, che può visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai costituenti centri di costo e monitorare il processo di rilevazione dei costi.

Per procedere alla rilevazione dei costi effettivamente sostenuti nel primo semestre, e per procedere alla revisione del budget, i Centri di costo fanno ora riferimento al Manuale delle regole e dei criteri contabili valido per tutte le Amministrazioni pubbliche, in un quadro di generale stabilità metodologica e contabile in direzione del consolidamento dei costi di tutta la pubblica amministrazione.

La tempificazione del processo è riportata nel *Calendario degli adempimenti*; con l'unita Nota tecnica (allegato 1), vengono descritte specifiche indicazioni concernenti le modalità di inserimento dei dati economici nel portale web di contabilità economica e la rappresentazione dei processi di rilevazione dei costi del primo semestre e di revisione del budget 2003 per il secondo semestre.

4. La tempestività delle rilevazioni, correlata all'arco temporale dell'operazione, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia del nuovo processo per la strumentalità delle informazioni che produce; conseguentemente l'elaborazione dei relativi dati, da parte di tutti i Centri di costo, e la loro trasmis-

sione telematica deve avvenire nel rispetto obbligatorio ed indifferibile dei termini previsti nel suddetto Calendario al fine di poter procedere all'espletamento degli adempimenti connessi.

In relazione a quanto precede corre l'obbligo di richiamare, di nuovo, l'attenzione delle Amministrazioni sulla necessità di dotarsi di idonee risorse umane e strumentali e, in particolare, di quelle informatiche, evidenziata con la circolare di indirizzo n. 6 del 23 febbraio del 2000, e con le successive circolari operative.

Si segnala, inoltre, che le Amministrazioni sono tenute a realizzare i propri sistemi di contabilità economica, possibilmente informatizzati, anche a sostegno dei rispettivi Sistemi di controllo interno di gestione (ex decreto legislativo n. 286/1999, articoli 4 e 9).

5. In relazione all'operatività concreta che ora assumono le informazioni economiche, questa fase del processo richiede il massimo impegno, il rispetto rigoroso dei termini e la fattiva partecipazione di tutte le strutture interessate.

Come di consueto, allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere più efficace l'azione di supporto e di collaborazione, è possibile fare riferimento al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, al quale le amministrazioni potranno rivolgersi, anche tramite il portale web, per tutte le problematiche che avessero a manifestarsi (tel. nn. 06/4761-4080/4081/4083/4613/4792/4514; fax nn. 06/4761-4765/4766; e-mail: sacr@rgs.tesoro.it).

La presente circolare inoltre è disponibile sul portale web di contabilità economica, www.contabilitàeconomica.rgs.tesoro.it, nell'apposita area pubblica — accessibile attraverso la home page del sito del Ministero dell'economia e delle finanze, www.tesoro.it — che consente il costante dialogo con questo Dipartimento.

Roma, 4 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO 1

RILEVAZIONE DEI COSTI 1° SEMESTRE
E REVISIONE DEL BUDGET 2003

NOTA TECNICA
E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

Le Amministrazioni centrali dello Stato a partire, indicativamente, dal 7 luglio 2003, procedono all'inserimento ed alla trasmissione telematica delle schede di rilevazione dei costi 1° semestre e di revisione budget 2003 e degli altri allegati ai coesistenti Uffici centrali del bilancio, inderogabilmente entro il 21 luglio 2003.

Gli Uffici centrali del bilancio avranno cura di verificare e validare i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procederanno alla trasmissione telematica all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti inderogabilmente entro il 25 luglio 2003.

Successivamente all'elaborazione dei dati rilevati dalle Amministrazioni, il predetto Servizio provvederà ad inviare i report di gestione e di revisione del budget ai diversi centri di costo, per il tramite dei coesistenti Uffici centrali del bilancio, e predisporrà l'apposito documento relativo allo Stato da presentare al Parlamento.

SEZIONE PRIMA

INDICAZIONI GENERALI

1. Regole e principi contabili da applicare alla rilevazione dei costi del 1° semestre ed alla revisione del budget 2003.

Come noto, per l'impostazione della contabilità economica, le Amministrazioni centrali hanno come riferimento normativo il titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ed il connesso piano unico dei conti che costituisce la chiave unitaria di dialogo tra le Amministrazioni pubbliche ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il livello minimo di rappresentazione contabile, esposto nella tabella B, allegata al citato decreto, relativa al piano dei conti, nella stesura modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 34558/2002, costituisce l'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le Amministrazioni centrali e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per le stesse Amministrazioni secondo quanto già indicato nella nota tecnica allegata alla circolare ministeriale del 26 maggio 1999, n. 32 resta invariata la possibilità di estendere il livello di rilevazione e di analisi dei costi in relazione a specifiche esigenze conoscitive e di controllo interno.

Il sistema unico di contabilità analitica e le sue rilevazioni si pongono in stretta integrazione sia con il sistema di controllo interno di gestione e con il processo di costruzione del bilancio finanziario delle Amministrazioni, sia con le decisioni di finanza pubblica. A tali fini, pertanto, si rende indispensabile garantire la coerenza e l'omogeneità del flusso informativo dei dati rilevati e l'analisi delle sue risultanze ai vari livelli di pertinenza.

Risulta, quindi, necessario che gli eventi amministrativi espressivi dell'impiego delle risorse disponibili vengano rappresentati secondo regole e procedure uniformi in grado di assicurare anche il consolidamento dei valori rilevati ai diversi livelli di osservazione dei fenomeni stessi.

A tale proposito è stato predisposto il Manuale dei principi e delle regole contabili, pubblicato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 136587 del 30 dicembre 2002, che può essere consultato e scaricato in formato elettronico anche sul portale di contabilità economica.

Il Manuale costituisce il riferimento, comune a tutte le Amministrazioni, per quanto riguarda i principi generali e le regole contabili analitiche da applicare nei vari adempimenti connessi al sistema unico di contabilità economica analitica.

Nel rimandare, le Amministrazioni interessate alla formulazione della rilevazione dei costi del 1° semestre 2003, alla consultazione citato Manuale, si rende necessario, tuttavia, fornire alcune indicazioni utili ad assolvere l'attuale adempimento.

2. Correlazione fra la fase di rilevazione dei costi del 1° semestre e quella di revisione del budget 2003.

Congiuntamente alle rilevazioni dei costi del primo semestre 2003, le Amministrazioni centrali dello Stato sono chiamate alla revisione del budget 2003. Con tale operazione i diversi centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni economiche dei costi formulate in funzione degli obiettivi concretamente perseguibili per realizzare i compiti ad esse assegnati e garantire le attività per il loro funzionamento.

Il processo di programmazione e controllo, nel cui ambito si colloca la revisione del budget, ha un carattere fortemente iterativo, in quanto:

la fase programmatoria iniziale, che trova espressione nella formulazione del budget, si avvale delle risultanze d'esercizio, per la definizione di obiettivi, risorse e tempi;

la stessa programmazione interviene anche in corso d'anno, per consentire, in considerazione degli eventi già verificatisi (rilevazione dei costi del 1° semestre), del mutamento delle condizioni orga-

nizzative e del contesto normativo, una revisione degli obiettivi definiti inizialmente e, quindi, dei costi connessi al loro conseguimento (revisione del budget).

La revisione del budget, in sintesi, si basa:

a) sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel primo semestre dell'esercizio (rilevazione dei costi del 1º semestre);

b) sulla riconsiderazione degli altri fattori che hanno portato alla definizione degli obiettivi per l'esercizio 2003. Dovranno, cioè, essere considerate le variazioni del quadro normativo ed organizzativo di riferimento, nonché le variazioni delle risorse finanziarie assegnate, dato che l'utilizzo delle risorse è vincolato alle disponibilità finanziarie necessarie per la loro acquisizione. Qualora, cioè, fossero già intervenute delle variazioni negli stanziamenti dei capitoli che finanziano i costi del budget 2003, a valere sui fondi di riserva e speciali del Bilancio oppure sui fondi delle Amministrazioni per i consumi intermedi e per gli investimenti, i centri di costo dovranno tenerne conto nell'effettuare l'aggiornamento delle previsioni economiche del 2003.

3. Strutture organizzative a cui riferire la rilevazione dei costi del 1º semestre e la revisione del budget 2003.

La definizione di una struttura di centri di costo che tenesse conto delle riorganizzazioni che hanno interessato le Amministrazioni centrali dello Stato negli ultimi anni si è avviata a conclusione in sede di formulazione del budget 2003.

Al fine di preservare l'omogeneità nel confronto fra i costi previsti e quelli rilevati, le strutture utilizzate per la formulazione del budget 2003 saranno le medesime con cui si procederà alla rilevazione dei costi del 1º semestre e la revisione del budget 2003. Qualsiasi ulteriore cambiamento delle preesistenti strutture dei centri di costo potrà essere preliminarmente concordato, previa tempestiva segnalazione, con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti.

4. Conferma delle principali innovazioni introdotte nel budget 2003.

A partire dalla formulazione del budget 2003, sono state introdotte numerose innovazioni, volte a perfezionare e completare il processo attraverso, tra l'altro:

la nuova formulazione del Piano dei conti di cui alla tabella B del decreto legislativo 279/97 — *cfr.* decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 34558/2002 — che è stato modificato ed integrato alla luce dell'esperienza maturata nel triennio 2000-2002;

l'introduzione della previsione dei costi, oltre che per struttura, anche per destinazione, mediante la formulazione del budget 2003 per missioni istituzionali;

l'attivazione del portale web di contabilità economica (accessibile all'indirizzo internet www.contabilitaeconomica.rgs.tesoro.it, oppure tramite la Home Page del sito www.tesoro.it), utilizzato, in primo luogo, per migliorare il dialogo delle Amministrazioni centrali con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, — attraverso un'area riservata, infatti, è gestita la trasmissione, per via telematica, dei dati di budget e rilevazione dei costi, l'invio, da parte della Ragioneria generale dello Stato, di comunicazioni di servizio e, da parte dei centri di costo, di richieste di chiarimenti e di supporto consulenziale — in secondo luogo, attraverso un'area pubblica, accessibile a tutti, il portale si propone di diffondere le conoscenze sul sistema unico di contabilità economica introdotto dal decreto legislativo 279/97, mettendo a disposizione degli utenti, tra l'altro, la normativa primaria e secondaria emanata, i documenti prodotti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed altre informazioni utili.

Tali innovazioni saranno applicate anche alla rilevazione dei costi del 1º semestre e alla revisione budget 2003; sarà mantenuta la sola semplificazione relativa alla applicazione del Piano dei conti al secondo livello per tutte le voci, tranne che per gli «Ammortamenti» che saranno rilevati, così come negli adempimenti precedenti, al terzo livello.

5. Ulteriori innovazioni introdotte in sede di rilevazione dei costi del 1º semestre e di revisione del budget 2003.

a) Modalità di rilevazione del costo del personale del 1º semestre 2003 per la voce «comparto/qualifica».

La modalità per la rilevazione dei costi del personale per il 1º semestre 2003 contempla l'inserimento, da parte degli uffici del personale, dei valori medi unitari annui del costo del lavoro ordinario e straordinario per posizione economica, calcolati, così come indicato nel citato manuale delle regole e dei principi contabili (paragrafo 5.1.3, sezione «calcolo ed attribuzione dei costi sostenuti — rilevazione»), a partire dalla spesa liquidata nel 1º semestre. I centri di costo, a loro volta, inseriranno la quantità di personale impiegato per missione istituzionale in termini di anni persona di impegno contrattuale. Il sistema, analogamente a quanto avviene in sede di budget, calcolerà automaticamente il costo del personale per la voce «comparto/qualifica» e per missione istituzionale moltiplicando gli anni persona inseriti dai centri di costo per i valori medi inseriti dagli uffici del personale.

Qualora siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, sistemi contabili attraverso i quali vengano rilevati anni persona impiegati e relativi costi sostenuti dai centri di costo l'Amministrazione potrà, preventivamente concordare con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, l'inserimento nel sistema di contabilità economica dei dati di costo e degli anni persona elaborati dai propri sistemi, indipendentemente dalle richiamate indicazioni fornite nel manuale delle regole e dei principi contabili, senza, cioè, l'intervento sul sistema di contabilità economica dell'ufficio del personale per l'inserimento dei costi medi, le cui utenze, in questo caso, non saranno attivate.

Per l'utilizzo di tale modalità si rimanda alla nota di cui al successivo allegato 2.

b) Miglioramento della procedura automatizzata di supporto per gli ammortamenti.

In seguito alla applicazione delle missioni istituzionali alla contabilità economica anche in sede di rilevazione dei costi, è stata ulteriormente potenziata la procedura automatizzata di supporto al calcolo degli ammortamenti, già utilizzata dai centri di costo fin dalla rilevazione dei costi 2000 e disponibile sul portale a partire dalla rilevazione dei costi del 1º semestre 2002.

La procedura, presente sia nella fase di rilevazione dei costi del 1º semestre sia in quella di revisione del budget, oltre a provvedere al calcolo delle quote di ammortamento da attribuire al centro di costo, rispettivamente per il 1º e per il 2º semestre 2003, sulla base dei valori patrimoniali acquisiti e dismessi nel semestre in esame e nei periodi precedenti, formulerà una proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle missioni istituzionali, utilizzando come parametro gli anni persona imputati dal centro di costo per missione istituzionale nel semestre.

Tale procedura è illustrata nella successiva sezione seconda.

c) Introduzione, in sede di rilevazione dei costi del 1º semestre, della procedura automatizzata di ausilio per l'attribuzione dei costi, diversi dalle retribuzioni e dagli ammortamenti, alle missioni istituzionali.

È disponibile, analogamente al budget 2004, una procedura d'ausilio automatizzata per facilitare la rilevazione dei costi per missione istituzionale.

Attraverso tale procedura, non obbligatoria, il centro di costo potrà inserire i costi rilevati nel 1º semestre 2003 per voce del Piano dei conti e visualizzare, su una apposita scheda, la proposta di attribuzione dei costi alle missioni istituzionali effettuata dalla procedura stessa (utilizzando come parametro gli anni persona rilevati nel 1º semestre), che potrà modificare oppure accettare integralmente.

I dati di costo proposti, eventualmente modificati, saranno quindi registrati sul sistema, senza che il centro di costo debba imputare successivamente altri dati.

La procedura in esame, presente anche nella fase di revisione del budget, è limitata ai costi diversi da «Personale-comparto/qualifica», per cui è obbligatorio effettuare, in via prioritaria rispetto alle altre voci, l'imputazione puntuale in anni persona per missione istituzionale, e non si applica agli «Ammortamenti», per i quali la proposta di attribuzione alle missioni istituzionali viene effettuata dalla procedura di supporto descritta al punto precedente.

d) Possibilità di avvalersi di procedure automatiche di trasmissione dei dati via file.

Laddove siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, autonomi sistemi contabili e di controllo, sarà possibile, infine, a partire dalla rilevazione dei costi del 1º semestre 2003, avvalersi della trasmissione automatica dei dati al sistema di contabilità economica mediante un file, generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione, in alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale.

Le Amministrazioni che decidessero di avvalersi di tale opzione dovranno concordarlo preventivamente con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per le caratteristiche della funzionalità in esame, si rimanda alla nota di cui all'allegato 3 della presente circolare.

6. Altre informazioni richieste alle amministrazioni.

Le informazioni necessarie alla riconciliazione tra i dati economici e finanziari dovranno essere comunicate, analogamente ai precedenti esercizi, solo in occasione della rilevazione dei costi del 2º semestre 2003.

I centri di costo, invece, dovranno fornire, sia per la rilevazione dei costi del 1º semestre sia per la revisione del budget, qualunque indicazione ritenuta utile a migliorare la leggibilità e la comprensione dei dati esposti utilizzando l'apposita Nota illustrativa, disponibile in formato elettronico sul portale di contabilità economica.

SEZIONE SECONDA

I PROCESSI DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL 1º SEMESTRE E DI REVISIONE DEL BUDGET 2003

1. Gli attori dei processi di rilevazione dei costi del 1º semestre e di revisione del budget 2003.

L'immissione e la trasmissione dei dati del sistema avverranno integralmente per mezzo delle procedure presenti nell'area riservata del portale di contabilità economica.[1)]

Analogamente ai precedenti adempimenti, ogni soggetto autorizzato ad operare nell'area riservata del portale sarà identificato attraverso un codice personale — o nome utente — ed una parola chiave di accesso segreta — o password —, concordate con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per le politiche di bilancio, che identificherà univocamente il soggetto stesso e garantirà la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte.

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un profilo utente predefinito, che identifica il tipo di operazioni che sono consentite svolgere ed i dati a cui accedere. Ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di predisposizione del budget, ossia:

l'ufficio del personale, che, per quanto riguarda la rilevazione dei costi del 1º semestre, ha il compito di fornire i valori medi annui per la voce «retribuzioni», distintamente per posizione economica,[2)] mentre per la revisione del budget del 2º semestre può aggiornare i costi medi unitari previsti in sede di budget 2003;

il centro di costo, che ha il compito di immettere i dati di costo di propria competenza per missione istituzionale riferiti al 1º semestre 2003 e di aggiornare le previsioni del 2º semestre;

il responsabile del centro di costo, che controlla i dati immessi dal proprio centro di costo e procede alla loro validazione, distintamente per la rilevazione dei costi del 1º semestre e per la revisione del budget;

l'Ufficio centrale di bilancio (UCB), che, a sua volta controlla i dati immessi e validati dai centri di costo dell'Amministrazione di riferimento, per verificarne l'aderenza ai principi ed alle regole stabilite nella presente circolare, ed effettua un'approvazione degli stessi, distintamente per la rilevazione dei costi del 1º semestre e per la revisione del budget;

l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, che raccoglie i dati trasmessi da tutti i centri di costo e approvati dagli UCB, procede alla loro analisi ed elaborazione al fine della predisposizione dei documenti da trasmettere ai competenti organi politici ed alle Amministrazioni.

Inoltre, come già indicato nella circolare 21/2003, a partire dalla formulazione del budget 2004, in ragione dell'importanza del ruolo che il Centro di responsabilità amministrativa svolge nell'ambito del processo di programmazione economico-finanziaria, è stato previsto uno specifico profilo utente per il responsabile del Centro di responsabilità amministrativa.

Lo stesso profilo è disponibile anche in sede di rilevazione dei costi del 1º semestre e di revisione del budget 2003, e permette al titolare del centro di responsabilità amministrativa di visualizzare, in forma aggregata, i dati inseriti dai centri di costo sottostanti e monitorare il processo di rilevazione dei costi.

Nei paragrafi seguenti si descrivono le fasi dei processi di rilevazione dei costi del 1º semestre e di revisione del budget 2003, per il quale ci si avvarrà di apposite schede informatizzate.

Il processo di rilevazione dei costi del 1º semestre, sia dal punto di vista metodologico sia dal punto di vista delle applicazioni informatiche, è separato da quello di revisione del budget 2003, anche se fra le due fasi è possibile individuare una stretta correlazione e consequenzialità temporale.

A tale proposito si sottolinea quanto segue:

il budget rivisto dell'anno 2003 si compone della somma dei costi rilevati nel 1º semestre e dell'aggiornamento delle previsioni per il 2º semestre;

i costi rilevati per il 1º semestre, attraverso le applicazioni informatiche disponibili per la fase corrispondente, sono automaticamente riportati nelle procedure di revisione del budget, ove sono solo visualizzati e non sono modificabili;

attraverso le applicazioni informatiche presenti nell'area riservata del portale di contabilità economica per la revisione del budget 2003 sarà possibile agire unicamente sulle previsioni del 2º semestre 2003, confermando o modificando quelle iniziali del budget 2003;

pur essendo preferibile passare alla revisione del budget 2003 dopo aver concluso la rilevazione dei costi del 1º semestre, il sistema, tuttavia, consente di lavorare contemporaneamente sulle due fasi. Ad ogni modifica di un valore effettuata nella fase di rilevazione dei costi del 1º semestre, infatti, il valore stesso viene automaticamente riportato in visualizzazione nella fase di revisione del budget;

per garantire la coerenza del processo e la consequenzialità temporale delle due fasi è possibile, tuttavia, procedere alla validazione della revisione del budget 2003 solo dopo aver effettuato la validazione della revisione dei costi del 1º semestre 2003.

2. L'Inserimento dei valori medi unitari annui del costo del lavoro per posizione economica da parte dell'ufficio del personale.

I) Rilevazione dei costi del 1º semestre:

Per la rilevazione dei costi del 1º semestre, la determinazione dei valori unitari medi annui del costo del lavoro per posizione economica avverrà secondo i principi descritti nel citato Manuale dei principi e delle regole contabili (paragrafo 5.1.3, sezione «calcolo ed attribuzione dei costi sostenuti - rilevazione»), da parte degli uffici del personale delle Amministrazioni, che dovranno inserirli nel sistema di contabilità economica, distintamente per centro di responsabilità amministrativa. Per l'anno di riferimento, considerata l'avvenuta conclusione del CCNL - comparto Ministeri, per il biennio economico 2002-2003, tali Uffici dovranno tener conto degli incrementi retributivi riconosciuti per il semestre in corso; conseguentemente i dati economici relativi al primo semestre derivanti dagli elaborati riepilogativi dei pagamenti (flussi mensili di spesa) andranno incrementati in relazione ai nuovi importi contrattuali nella misura del 5,7%.

Il dato inserito rappresenta il valore mediante il quale saranno valorizzate le quantità di lavoro impiegate, in anni persona, rilevate da parte dei centri di costo stessi.

[1)] Ad eccezione delle Amministrazioni che concordassero con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio la trasmissione dei dati al sistema di contabilità economica tramite file, descritta nell'allegato 3 alla presente circolare.

[2)] L'utenza relativa all'ufficio del personale non sarà attivata in sede di rilevazione dei costi del 1º semestre, per le Amministrazioni che abbiano concordato con l'IGPB di utilizzare la modalità di rilevazione dei costi delle retribuzioni che non prevede la separata acquisizione di un costo medio per posizione economica, ma la imputazione del costo rilevato direttamente a carico dei centri di costo, come descritto nell'allegato 2 alla presente circolare.

II) Revisione del budget 2003:

In sede di aggiornamento delle previsioni del 2 semestre 2003, l'ufficio del personale potrà, se opportuno, modificare i costi medi unitari annui previsti per il 2003 in sede di budget per posizione economica e Centro di responsabilità amministrativa, che saranno proposti automaticamente dal sistema informatico. In particolare, per l'anno corrente, tali costi medi andranno rivisti, in relazione alla conclusione del contratto collettivo del comparto Ministeri, di cui si è fatto cenno al punto precedente.

Attraverso tali valori saranno valorizzate le previsioni di anni persona per il 2 semestre 2003.

3. L'Individuazione delle missioni istituzionali di competenza del centro di costo.

Ogni centro di costo, preliminarmente alla rilevazione dei costi per il 1º semestre 2003 e alla revisione del budget 2003, dovrà indicare, fra le missioni istituzionali associate al Centro di responsabilità amministrativa di cui fa parte, quelle alle quali intende riferire i costi.

I) Rilevazione dei costi del 1º semestre:

Nella fase di rilevazione dei costi sarà possibile aggiungere alle missioni istituzionali su cui è stato formulato il budget 2003 altre missioni che non erano state incluse nel budget iniziale.

II) Revisione del budget 2003:

Nella fase di revisione del budget sarà possibile aggiungere altre missioni rispetto a quelle su cui sono stati rilevati i costi del 1º semestre.

4. L'Inserimento dei dati di impiego del personale in anni persona.

I) Rilevazione dei costi del 1º semestre:

I centri di costo sono tenuti a rilevare ed inserire:

gli anni persona di impegno contrattuale impiegati nel 1º semestre 2003, incluso il di cui «comandati IN», per posizione economica e missione istituzionale;

gli anni persona di impegno effettivo impiegati nel 1º semestre, per posizione economica (senza indicazione di missione istituzionale);

gli anni persona di impegno straordinario impiegati nel 1º semestre, per posizione economica (senza indicazione di missione istituzionale);

gli anni persona di «comandati OUT» del 1º semestre, per posizione economica (senza indicazione di missione istituzionale).

Per il significato e le modalità di calcolo delle quantità sopra indicate, si rimanda al citato manuale delle regole e dei principi contabili (paragrafo 5.1.3, sezione «calcolo ed attribuzione dei costi sostenuti - rilevazione»).

Il sistema provvederà ad effettuare il calcolo del costo del personale impiegato per posizione economica e missione istituzionale moltiplicando gli anni persona per i valori medi annui per posizione economica inseriti dall'ufficio del personale[1)]

II) Revisione del budget 2003:

Nella apposita scheda informatizzata, destinata ad accogliere l'aggiornamento delle previsioni di dettaglio 2003 per la voce «Personale-comparto/qualifica», saranno visualizzati automaticamente i dati relativi agli anni persona rilevati nel 1º semestre per posizione economica e missione istituzionale, che non sono modificabili, e quelli previsti per il 2º semestre ed inseriti dallo stesso centro di costo in sede di formulazione del budget 2003.

Il centro di costo potrà modificare, laddove lo ritenga opportuno, i dati previsionali del 2º semestre, incluso il di cui «comandati IN».

Nella scheda di acquisizione sarà visualizzato automaticamente il totale degli anni persona per posizione economica riferiti al centro per semestre e per l'intero anno 2003.

———

[1)] Ad eccezione delle Amministrazioni che abbiano concordato con l'IGPB di utilizzare la modalità di rilevazione dei costi delle retribuzioni che non prevede la separata acquisizione di un costo medio per posizione economica, ma la imputazione del costo rilevato direttamente a carico dei centri di costo, come descritto nell'allegato 2 alla presente circolare.

5. L'Inserimento dei dati relativi ai beni patrimoniali ai fini del calcolo delle quote di ammortamento.

I) Rilevazione dei costi del 1º semestre:

1) In primo luogo, il centro di costo dovrà inserire i valori patrimoniali[2)] dei beni acquisiti e dismessi nel 1º semestre del 2003, distintamente per categoria di bene, ossia per voce del Piano dei conti.

La procedura, a partire da tali valori e tenendo conto di quelli acquisiti negli anni precedenti e non ancora dismessi, effettuerà il calcolo delle quote di ammortamento del centro di costo da attribuire al 1º semestre 2003.

2) Successivamente al calcolo delle quote di ammortamento da attribuire al centro di costo per il 1º semestre 2003, la procedura elaborerà e visualizzerà una proposta di attribuzione delle quote stesse alle missioni istituzionali.

Tale calcolo utilizza come parametro gli anni persona rilevati nel 1º semestre per missione istituzionale precedentemente inseriti dal centro di costo.

Il centro di costo potrà accettare tale proposta oppure, se ritiene che l'attribuzione delle quote di ammortamento alle proprie missioni sia diversa, modificare i valori visualizzati, ferma restando la necessità di attribuire alle varie missioni istituzionali il valore totale delle quote di ammortamento semestrali del centro di costo.

L'attribuzione delle quote alle singole missioni, proposta dalla procedura o quella eventualmente modificata dal centro di costo, sarà quindi registrata sul sistema.

Nel caso in cui l'utente modifichi l'attribuzione delle quote alle singole missioni istituzionali proposta da sistema:

la procedura controllerà che l'intera quota semestrale calcolata sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere alla validazione dei dati;

in caso di successive modifiche ai valori patrimoniali acquisiti e dismessi nel 1º semestre, il sistema effettuerà il ricalcolo delle quote di ammortamento del 1º semestre e una nuova proposta di attribuzione delle stesse alle missioni istituzionali, basandosi non più sugli anni persona, ma sulla distribuzione delle quote risultanti dalle modifiche effettuate dall'utente.

II) Revisione del budget 2003:

In tale fase il centro di costo, accedendo all'apposita procedura automatizzata, dovrà aggiornare le previsioni di beni patrimoniali da acquisire nel 2º semestre 2003.

In particolare:

1) in primo luogo il centro di costo visualizzerà i valori patrimoniali dei beni da acquisire nel 2º semestre del 2003, forniti dal centro di costo in occasione della formulazione del budget 2004 (all'atto della formulazione del budget 2003, infatti, non essendo ancora disponibile la procedura automatizzata di supporto al calcolo degli ammortamenti in sede previsionale, è stata fornita direttamente la quota di ammortamento), che potrà confermare o eventualmente modificare;

2) la procedura, a partire da tali valori e tenendo conto di quelli acquisiti nei periodi precedenti e non ancora dismessi, effettuerà il calcolo delle quote di ammortamento del centro di costo per il 2º semestre del 2003.

Successivamente al calcolo delle quote di ammortamento da attribuire al centro di costo per il 2º semestre 2003, la procedura elaborerà e visualizzerà una proposta di attribuzione delle quote stesse alle missioni istituzionali.

Tale calcolo utilizza come parametro gli anni persona per missione istituzionale del 2 semestre 2003, precedentemente inseriti dal centro di costo.

Il centro di costo potrà accettare tale proposta oppure modificare i valori visualizzati (anche in questo caso la procedura controllerà, in caso di modifica della proposta, che l'intera quota semestrale sia stata attribuita e non consentirà, in caso contrario, di procedere).

———

[2)] Si rammenta che Valore patrimoniale di un bene ad utilizzo pluriennale è il suo prezzo di acquisto, comprensivo di IVA ed eventualmente incrementato di spese accessorie strettamente connesse all'acquisto del bene (trasporto montaggio).

L'attribuzione delle quote alle singole missioni istituzionali, proposta dalla procedura ed eventualmente modificata dal centro di costo, sarà quindi registrata sul sistema di contabilità economica, senza ulteriori inserimenti manuali da parte del centro di costo.

6. L'Inserimento dei dati degli altri costi per missione istituzionale.

Al termine delle operazioni precedenti, per ognuna delle due fasi (rilevazione dei costi 1° semestre e revisione del budget), il centro di costo dovrà inserire i dati relativi alle voci diverse da «Personale-comparto/qualifica» e «Ammortamenti», con riferimento alle missioni istituzionali individuate.

I) Rilevazione dei costi del 1° semestre:

Per facilitare il calcolo dei costi per missione istituzionale da inserire nella scheda in oggetto, è stata prevista una procedura d'ausilio automatizzata, disponibile nelle applicazioni presenti nell'area riservata del portale.

L'utilizzo di tale procedura è facoltativa e consentirà, ai centri che decidessero di avvalersene, di visualizzare, per voce del Piano dei conti, dopo aver inserito i costi rilevati complessivamente dal centro di costo nel 1° semestre, una proposta di attribuzione degli stessi alle missioni istituzionali calcolata utilizzando come parametro gli anni persona rilevati nello stesso periodo dal centro di costo per missione istituzionale.

La proposta di attribuzione dei costi alle missioni istituzionali che risulterà dalla scheda informatizzata modificabile, potrà essere, quindi, registrata a sistema (senza dover, cioè, inserire nuovamente i dati).

II) Revisione del budget 2003:

Nella apposita scheda informatizzata saranno visualizzati, per voce del Piano dei conti e missione istituzionale, i costi rilevati nel 1° semestre, che non saranno modificabili, e i costi previsti per il 2° semestre 2003 inseriti a suo tempo in sede di budget 2003, che potranno essere, invece, modificati o confermati.

Anche per la revisione budget 2003 è stata prevista una procedura d'ausilio facoltativa automatizzata, disponibile nelle applicazioni presenti nell'area riservata del portale, che consentirà di inserire, per voce del Piano dei conti, le previsioni aggiornate dei costi riferiti al centro di costo per il 2° semestre e di visualizzare una proposta di attribuzione degli stessi alle missioni istituzionali, calcolata dal sistema utilizzando come parametro gli anni persona previsti nel 2° semestre dal centro per missione istituzionale.

Anche in questo caso la proposta di attribuzione dei costi alle missioni istituzionali che risulterà dalla scheda informatizzata modificabile potrà essere registrata a sistema.

7. L'Inserimento della nota illustrativa.

Analogamente ai precedenti adempimenti, a completamento della rilevazione dei costi, è stata prevista, per ogni centro di costo e per ognuna delle due fasi (rilevazione dei costi del 1° semestre e revisione del budget 2003), una «Nota illustrativa» allo scopo di corredare le informazioni monetarie e quantitative di ulteriori elementi conoscitivi. Come per le informazioni precedenti, l'inserimento della «Nota illustrativa» avverrà attraverso una scheda informatizzata.

La compilazione della «Nota illustrativa», pur essendo parte integrante del processo di rilevazione dei costi e di revisione del budget 2003, non è ancora da considerarsi vincolante per la sua chiusura, allo scopo di semplificarne lo svolgimento.

Va, tuttavia, segnalato che, al momento della validazione dei dati inseriti, è prevista una procedura di controllo automatico che, qualora rilevi scostamenti fra costi rilevati nel 1° semestre e costi previsti per il 1° semestre in sede di budget iniziale oppure fra budget rivisto 2003 e budget iniziale 2003 maggiore del 20%, non consentirà di procedere alla validazione stessa senza la compilazione della nota illustrativa.

Le informazioni che il centro di costo è chiamato a fornire sono, in sintesi:

le motivazioni che concorrono alla composizione del costo e gli obiettivi correlati, rappresentati dalle missioni istituzionali, che assumono, nell'impiego delle singole tipologie di risorse, carattere di rilevanza o di novità rispetto al passato;

gli aspetti relativi a modifiche organizzative o ai centri di costo di nuova istituzione. (A titolo esemplificativo: per un centro già esistente a cui sono state assegnate nuove attività, si potrebbe indicare se queste attività erano in precedenza assegnate ad altro centro, e se ciò ha comportato significative variazioni di organico; per un centro di nuova istituzione potrebbe essere utile indicare se la nuova struttura accorpa più vecchi centri o se, al contrario, è una delle parti in cui è stato frazionato un altro centro);

qualunque altra indicazione utile per consentire una più chiara interpretazione dei valori economici del centro di costo.

8. La comunicazione di fine attività.

Al termine di tutte le operazioni sopra descritte per ognuna delle due fasi di rilevazione dei costi (rilevazione dei costi del 1° semestre e revisione del budget 2003), l'utente autorizzato dal centro di costo all'inserimento dei dati comunicherà, attraverso l'attivazione di una apposita funzione, la fine delle attività di inserimento.

Tale comunicazione è propedeutica alla funzione di controllo e validazione dei dati del centro di costo da parte del responsabile del centro stesso.

9. Il controllo e la validazione da parte del responsabile del centro di costo.

Il responsabile del centro di costo, autorizzato ad operare tramite un identificativo ed una password personali, sulla base di un profilo specifico potrà visualizzare e controllare i dati inseriti per il suo centro di costo e:

se il controllo avrà esito positivo effettuerà, per ciascuna delle due fasi (rilevazione dei costi del 1° semestre e revisione del budget 2003), la validazione dei dati, che, a questo punto, saranno verificabili, insieme a tutti quelli degli altri centri di costo dell'Amministrazione, dall'Ufficio centrale di bilancio; la validazione, quindi, equivale ad una trasmissione di schede firmate all'Ufficio centrale di bilancio;

se il controllo avrà dato esito non positivo, riaprirà le attività di inserimento; i dati del centro di costo potranno, così, essere modificati direttamente dal responsabile stesso o dall'utente autorizzato all'inserimento dei dati per il centro di costo; in quest'ultimo caso occorrerà una nuova comunicazione di fine attività per procedere alla validazione da parte del responsabile.

10. Il controllo e la approvazione dei costi da parte dell'ufficio centrale del bilancio.

Analogamente a quanto avvenuto in occasione dei precedenti adempimenti connessi all'applicazione del sistema unico di contabilità economica, gli Uffici centrali di bilancio sono pienamente coinvolti nel processo di raccolta dei dati economici delle Amministrazioni centrali dello Stato. Detti uffici, infatti, svolgono gli adempimenti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, concorrendo alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

Gli Uffici centrali di bilancio devono assicurare, attraverso le funzioni disponibili nell'area riservata del portale per il profilo utente per questi definito, il controllo dei dati inseriti e trasmessi — per via telematica — dai centri di costo dopo la validazione del responsabile.

Tale controllo ha lo scopo principale di verificare l'aderenza dei dati forniti ai principi generali e alle regole dettate dall'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, rappresentate nella presente circolare. Allo stesso tempo, attraverso tale controllo, gli Uffici centrali di bilancio collaborano con il richiamato Ispettorato all'analisi ed alla valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali delle Amministrazioni presso cui operano.

L'operazione di controllo si concluderà con una approvazione per ciascuna delle due fasi (rilevazione dei costi del 1° semestre e revisione del budget 2003), che avrà il valore di trasmissione dei dati stessi all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio.

Nel caso in cui l'Ufficio centrale di bilancio rilevasse l'opportunità di apportare rettifiche o integrazioni ai dati trasmessi da un centro di costo contatterà il centro stesso e, verificata la necessità di effettuare le modifiche, effettuerà una sospensione dell'approvazione del budget, affinché sia possibile, da parte del centro, eseguire i necessari interventi ai quali dovrà seguire una nuova comunicazione di fine attività ed una nuova validazione da parte del responsabile del centro.

Di seguito si riportano due schemi grafici allo scopo di illustrare, in forma sintetica, i procedimenti descritti analiticamente nei paragrafi precedenti, validi rispettivamente per la fase di rilevazione dei costi del 1° semestre e per quella di revisione del budget 2003.

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI 1° SEM 2003 (sintesi)
L'ufficio del personale:
Elabora, sulla base della spesa liquidata nel 1° semestre, i valori medi unitari annui per posizione economica e CdR e li inserisce a sistema
Il centro di costo:
Può indicare, oltre alle Missioni Istituzionali su cui ha formulato il budget 2003, altre Missioni a cui riferire i costi rilevati nel 1° sem. 2003
Inserisce gli Anni Persona di impegno contrattuale rilevati per M.I. e posizione economica
Inserisce gli Anni persona di impegno effettivo e straordinario e i comandati OUT
Inserisce i valori patrimoniali acquisiti e dismessi nel 1° sem. 2003 attraverso l'apposita procedura, visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e ne consente la registrazione a sistema
Se decide di avvalersi della procedura d'ausilio:
Procedura d'ausilio?
Se decide di NON avvalersi della procedura d'ausilio:
Inserisce i costi rilevati dal centro di costo nel 1° sem 2003 , diversi da retribuzioni e ammortamenti
Inserisce direttamente i costi rilevati nel 1° sem. 2003, diversi da retribuzioni e ammortamenti, per Missione Istituzionale
Visualizza la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e ne consente la registrazione dei dati sul sistema
Inserisce la nota illustrativa
Comunica la fine attività
Il responsabile del centro di costo:
Controlla i dati
Errori?
Riapre le attività
Effettua la validazione
L'Ufficio Centrale del Bilancio:
Controlla i dati
Errori?
Sospende la validazione
Approva e trasmette i dati all'IGPBB
L'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Controlla i dati
Errori?
Elabora i dati e li trasmette agli organi politici e alle Amministrazioni stesse

IL PROCESSO DI REVISIONE DEL BUDGET 2003 (sintesi)
L'ufficio del personale:
Può, se lo ritiene opportuno, modificare i costi medi previsti per posizione economica e CdR inseriti per il Budget 2003
Il centro di costo:
Può indicare, oltre alle Missioni Istituzionali su cui ha effettuato la rilevazione dei costi del 1° sem., altre Missioni su cui aggiornare le previsioni per il 2° sem. 2003
Tramite l'apposita scheda informatizzata, conferma o modifica le previsioni di Anni Persona per M.I. e posizione economica per il 2° semestre, già inserite in sede di Budget
Tramite procedura automatizzata, conferma o modifica le previsioni di valori patrimoniali da acquisire nel 2° sem 2003 (fornite in sede di budget 2004); visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e ne consente la registrazione a sistema
Se decide di avvalersi della procedura d'ausilio:
Procedura d'ausilio?
Se decide di NON avvalersi della procedura d'ausilio:
Inserisce i costi previsti dal centro per il 2° sem 2003, diversi da retribuzioni e ammortamenti
Visualizza la proposta di attribuzione dei costi alle Missioni Istituzionali, eventualmente la modifica e ne consente la registrazione dei dati sul sistema
Conferma o modifica le previsioni dei costi, diversi da retribuzioni e ammortamenti, per il 2° semestre 2003 per Missione Istituzionale, già inserite in sede di Budget 2003
Inserisce la nota illustrativa
Comunica la fine attività
Il responsabile del centro di costo:
Controlla i dati
Errori?
Riapre le attività
Effettua la validazione
L'Ufficio Centrale del Bilancio:
Controlla i dati
Errori?
Sospende la validazione
Approva e trasmette i dati all'IGPBB
L'Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Controlla i dati
Errori?
Elabora i dati e li trasmette agli organi politici e alle Amministrazioni stesse

ALLEGATO 2

RILEVAZIONE DEI COSTI 1° SEMESTRE 2003

NOTA SULLA MODALITÀ DI GESTIONE DEL COSTO DELLA VOCE «COMPARTO/QUALIFICA»
SENZA INSERIMENTO DEI COSTI MEDI DA PARTE DELL'UFFICIO DEL PERSONALE

Come già anticipato nella nota tecnica, laddove siano presenti, all'interno dell'Amministrazione, sistemi contabili e di controllo attraverso i quali vengano rilevati anni persona impiegati e relativi costi sostenuti dai centri di costo l'Amministrazione potrà, concordandolo preventivamente con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, procedere all'imputazione diretta da parte dei centri di costo, oltre che degli anni persona, anche del costo rilevato, senza, cioè, l'intervento sul sistema di contabilità economica dell'ufficio del personale per l'inserimento dei costi medi, le cui utenze, in questo caso, non saranno attivate.

In tale caso occorre ulteriormente distinguere:

1. Se l'Amministrazione dispone di un sistema di controllo di gestione che elabora dati quantitativi (anni persona di impegno contrattuale impiegati) ed economici (costi rilevati) sia per posizione economica sia per missione istituzionale, il centro di costo è chiamato ad imputare direttamente entrambe le informazioni sul sistema di contabilità economica; la scheda di inserimento dati si presenterà, in tale caso, come segue.

RILEVAZIONE DEI COSTI 1° SEMESTRE 2003

DETTAGLIO DELLA VOCE "PERSONALE - COMPARTO/QUALIFICA"

MINISTERO: *Ministero ....*

CENTRO DI COSTO: *xxxxxx*

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA:

comparto	MISSIONI ISTITUZIONALI	Anni Persona e costi I SEMESTRE 2003				Anni Persona Impegno effettivo 1° sem 2003	Anni Persona Impegno straordinario 1° sem 2003	Anni Persona comandati OUT 1° sem 2003
		Missione Istituzionale A	Missione Istituzionale B	....	Totale Anni Persona I semestre 2003			
QUALIFICA........	ANNI PERSONA	1,0	1,0		2,0	1,8	0,1	1,0
	di cui comandati IN	0,5	-		0,5			
	COSTO	61.500,0	61.500,0		123.000,0			
QUALIFICA........	ANNI PERSONA	3,0	1,0		4,0	3,9	0,2	0,5
	di cui comandati IN	2,0	1,0		3,0			
	COSTO	172.500,0	57.500,0		230.000,0			
QUALIFICA........	ANNI PERSONA	0,5	0,5		1,0	0,9	0,1	-
	di cui comandati IN	-	-		-			
	COSTO	11.890,0	11.890,0		23.780,0			
QUALIFICA........	ANNI PERSONA	4,0	1,0		5,0	4,7	0,5	-
	di cui comandati IN							
	COSTO	120.000,0	30.000,0		150.000,0			

2. Qualora l'Amministrazione, invece, disponga di un sistema contabile che elabori anni persona impiegati e costi sostenuti per posizione economica dal centro di costo senza la loro attribuzione alle missioni istituzionali, il centro di costo potrà avvalersi di una funzione automatica di ausilio per l'attribuzione dei costi del personale alle missioni istituzionali. A tale scopo, il centro di costo dovrà:

o inserire gli anni persona di impegno contrattuale rilevati nel 1° semestre per posizione economica, distintamente per missione istituzionale;

o inserire il costo sostenuto nel 1° semestre per posizione economica con riferimento all'intero centro di costo.

La scheda di inserimento dati si presenterà, in tale caso, come segue.

RILEVAZIONE DEI COSTI 1° SEMESTRE 2003

DETTAGLIO DELLA VOCE "PERSONALE - COMPARTO/QUALIFICA"

MINISTERO: *Ministero ....*

CENTRO DI COSTO: *xxxxxx*

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA: ....

comparto	MISSIONI ISTITUZIONALI		Costi rilevati nel I semestre 2003	Anni Persona I SEMESTRE 2003				Anni Persona Impegno effettivo 1° sem 2003	Anni Persona Impegno straordinario 1° sem 2003	Anni Persona comandati OUT 1° sem 2003
				Missione Istituzionale A	Missione Istituzionale B	....	Totale Anni Persona I semestre 2003			
	QUALIFICA	ANNI PERSONA		1,0	1,0		2,0	1,8	0.1	1,0
		di cui comandati IN		0,5	-		0,5			
		COSTO	123.000 €							
	QUALIFICA........	ANNI PERSONA		3,0	1,0		4,0	3,9	0.2	0,5
		di cui comandati IN		2,0	1,0		3,0			
		COSTO	230.000 €							
	QUALIFICA........	ANNI PERSONA		0,5	0,5		1,0	0,9	0.1	-
		di cui comandati IN		-	-		-			
		COSTO	23.780 €							
	QUALIFICA	ANNI PERSONA		4,0	1,0		5,0	4,7	0.5	-
		di cui comandati IN								
		COSTO	150.000 €							

Il sistema, quindi, calcolerà ed attribuirà il costo alle singole missioni istituzionali sulla base degli anni persona inseriti, calcolando un costo medio per posizione economica.

Al termine del calcolo effettuato dal sistema, sarà visualizzata una scheda del tutto analoga a quella di cui al precedente caso 1).

Vanno, in ogni caso, inseriti anche gli anni persona di impegno effettivo e straordinario e di «comandati OUT» per posizione economica (senza l'indicazione delle relative missioni istituzionali), definiti con le modalità indicate nel Manuale delle regole e dei principi contabili.

ALLEGATO 3

RILEVAZIONE DEI COSTI 1° SEMESTRE E REVISIONE BUDGET 2003

NOTA SULLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI TRAMITE FILE

A partire dalla rilevazione dei costi del 1° semestre e dalla revisione del budget 2003, come anticipato nella nota tecnica, è possibile avvalersi, in alternativa all'inserimento dei dati tramite le procedure previste nell'area riservata del portale, della trasmissione dei dati stessi al sistema di contabilità economica per mezzo di un file in formato XML, generato a partire da sistemi contabili interni dell'Amministrazione.

Per le Amministrazioni che decidessero di avvalersi di tale possibilità, da concordare preventivamente con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, che provvederà, tra l'altro, a fornire alle Amministrazioni richiedenti informazioni tecniche sul formato dei dati da trasmettere, si procederà come segue:

verrà approntato, sul portale di contabilità economica, uno specifico profilo dedicato agli utenti abilitati ad inviare dati in formato XML. Dal punto di vista organizzativo, l'unità minima di invio dei dati è il centro di responsabilità amministrativa: al momento dell'apertura di una fase, il gestore potrà indicare quali centri di responsabilità si avvarranno di questa funzione;

i dati dovranno essere inviati al livello di dettaglio minimo previsto dal sistema di contabilità economica (2° livello del piano dei conti, 3° livello per gli ammortamenti, centro di costo, missione istituzionale, semestre);

ogni centro di responsabilità potrà indicare quale tipo di dati invierà via file XML; i flussi previsti sono:

anni persona totali e di cui comandati IN (per qualifica, centro di costo e missione istituzionale);

anni persona di comandati OUT (per qualifica e centro di costo);

anni persona di impegno effettivo e straordinario (per qualifica e centro di costo);

quote di ammortamento già calcolate (per voce del Piano dei conti, centro di costo e missione istituzionale);

in alternativa alle quote di ammortamento già calcolate, si possono trasmettere i valori patrimoniali (per voce del piano dei conti e centro di costo): i centri che optassero per l'invio delle quote di ammortamento, non potranno usufruire dell'attuale funzione sul portale per il calcolo automatico della quota di ammortamento, né per la rilevazione in oggetto, né per le successive. Trasmettendo i valori patrimoniali, invece, si dovrà utilizzare l'apposita funzione del portale per il calcolo delle quote e per l'attribuzione delle stesse alle missioni istituzionali;

costi non relativi agli ammortamenti, compresi i costi del personale (per voce del piano dei conti, centro di costo e missione istituzionale);

importi di riconciliazione.

La trasmissione via file XML di una parte delle informazioni sopra elencate implica la necessità di acquisire le rimanenti utilizzando le procedure di immissione presenti nell'area riservata del portale, con le modalità descritte e a cura degli utenti indicati nei paragrafi precedenti;

i dati inviati via XML non potranno essere modificati tramite le funzioni di immissione dati del portale; potranno, comunque, essere utilizzate le funzioni di interrogazione/stampa, in particolare la procedura di controllo dei dati;

in caso di errore, i dati corretti dovranno essere nuovamente inviati via XML;

resta invariata, così come descritto nei precedenti paragrafi, la necessità di acquisire, tramite procedure del portale, la nota illustrativa, di dare la comunicazione di fine attività, e di effettuare la validazione.

03A08224

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 luglio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1342
Yen giapponese	133,51
Corona danese	7,4354
Lira Sterlina	0,69810
Corona svedese	9,1255
Franco svizzero	1,5489
Corona islandese	87,55
Corona norvegese	8,3200
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58730
Corona ceca	31,634
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	261,73
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6450
Lira maltese	0,4270
Zloty polacco	4,4520
Leu romeno	37200
Tallero sloveno	234,4350
Corona slovacca	41,595
Lira turca	1598000
Dollaro australiano	1,7357
Dollaro canadese	1,5724
Dollaro di Hong Kong	8,8458
Dollaro neozelandese	1,9417
Dollaro di Singapore	1,9863
Won sudcoreano	1336,60
Rand sudafricano	8,5061

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A08428

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Zanco Shampoo».

Provvedimento n. 141 del 12 giugno 2003

Oggetto: medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico ZANCO SHAMPOO.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo;

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., Via Alessandro Manzoni, 2, Beinasco (Torino).

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 103239036;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103239063;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103239099;

flacone da 2000 ml - A.I.C. n. 103239113.

È autorizzata la produzione del medicinale veterinario sopraindicato, attualmente prodotto presso l'officina Nuova Tecnosol S.r.l. sita in Assago (Milano) via Donizetti, 3L anche presso l'officina Istituto Candioli S.p.a. sita in Beinasco (Torino) Via Alessandro Manzoni, 2.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08290

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor protectorband»

Provvedimento n. 146 del 16 giugno 2003

Specialità medicinale per uso veterinario SCALIBOR PROTECTORBAND collare antiparassitario per cani nelle confezioni scatola con un collare marrone da 65 cm, scatola con un collare nero da 65 cm, scatola con un collare bianco da 65 cm, scatola con un collare bianco da 48 cm, scatola con un collare marrone da 48 cm, scatola con un collare nero da 48 cm - A.I.C. n. 102510.

Titolare A.I.C: Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta aggiunta di un sito di confezionamento e rilascio del prodotto finito limitatamente alle confezioni scatola con un collare bianco da 65 cm, scatola con un collare da 48 cm.

È autorizzata la produzione della specialità medicinale per uso veterinario in questione, limitatamente alle confezioni scatola con un collare bianco da 65 cm - scatola con un collare bianco da 48 cm, anche presso il sito produttivo Intervet International BV - Boxmeer (Olanda).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08287

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «ProteqFlu».

Provvedimento n. 147 del 17 giugno 2003

Oggetto del provvedimento:

Attribuzione numeri di identificazione nazionale e relativo regime di dispensazione medicinale veterinario PROTEQFLU - registrato con procedura centralizzata - decisione della Commissione europea del 6 marzo 2003 n. 770 - G.U.C.E. C76 del 28 marzo 2003.

Titolare A.I.C.: Merial - 17 Rue Bourgelat, 69002 Lyon, Francia.

Rappresentante per l'Italia: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

EU/2/03/037/001 - 1 flacone da 1 dose liofilizzato + 1 flacone da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103535011;

EU/2/03/037/002 - 1 flacone da 1 dose liofilizzato + 1 siringa pre-riempita da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103535023;

EU/2/03/037/003 - 10 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 10 flaconi da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103535035;

EU/2/03/037/004 - 10 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 10 siringhe pre-riempite da 1 ml di solvente - A.I.C. n. 103535047.

Da vendersi esclusivamente dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08288

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femipres»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 363 del 30 giugno 2003

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc, c.a.p 20100, Italia, codice fiscale n. 07254500155

Medicinale: FEMIPRES.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate di seguito indicate:

«15 mg compresse» - 14 compresse - A.I.C. n. 029214020.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08282

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Androderm»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 364 del 30 giugno 2003

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 07254500155.

Medicinale: ANDRODERM.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«2,5 mg/24H - cerotti transdermici» 10 cerotti - A.I.C. n. 031814015.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08281

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bilenor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 365 del 30 giugno 2003

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 07254500155.

Medicinale: BILENOR.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«250 mg capsule rigide», 30 capsule - A.I.C. n. 026567026.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08280

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Igroseles».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 366 del 30 giugno 2003

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 07254500155;

Medicinale: IGROSELES.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«100 mg + 25 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 024763056;

«50 mg + 12,5 mg compresse» 28 compresse - A.I.C. n. 024763068.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08279

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Diniket».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 367 del 30 giugno 2003

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gadames snc, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 07254500155.

Medicinale: DINIKET.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«1 mg/ml soluzione iniettabile per infusione endovenosa» 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 026887012;

«10 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. n. 026887036;

«40 mg compresse a rilascio prolungato» 40 compresse - A.I.C. n. 026887063.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08283

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Candioli domestic animals polvere».

Provvedimento n. 142 del 16 giugno 2003

Oggetto: medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico CANDIOLI DOMESTIC ANIMALS POLVERE.

Modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., Via Alessandro Manzoni, 2, Beinasco (Torino).

Confezioni:

flacone da 40 g - A.I.C. n. 103240014;

flacone da 100 g - A.I.C. n. 103240040;

flacone da 200 g - A.I.C. n. 103240065.

È autorizzata la modifica dello stabilimento di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Arkopharma 1 ére avenue 2709M - Lid de Carros - Le Broc Carros (Francia) a Istituto Candioli S.p.a. Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni, 2.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08289

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Zanco Polvere»

Provvedimento n. 143 del 12 giugno 2003

Oggetto: medicinale veterinario antiparassitario disinfestante uso topico ZANCO POLVERE.

Modifica officina di produzione.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a., via Alessandro Manzoni, 2, Beinasco (Torino).

Confezioni:

barattolo in PE da 40 g - A.I.C. n. 103241016;

barattolo in PE da 100 g - A.I.C. n. 103241042;

barattolo in PE da 200 g - A.I.C. n. 103241067;

È autorizzata la modifica dello stabilimento di produzione del medicinale veterinario in oggetto da Laboratoires Arkopharma 1ére avenue 2709M - LID de Carros - Le Broc Carros (Francia) a Istituto Candioli S.p.a. Beinasco (Torino), via Alessandro Manzoni, 2.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati illustrativi del medicinale le modifiche attinenti lo stabilimento di produzione.

I lotti prodotti dall'officina precedentemente autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08285

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vanguard 7»

Provvedimento n. 145 del 16 giugno 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologico VANGUARD 7 vaccino vivo attenuato per la profilassi contro cimurro, infezioni respiratorie sostenute ad adenovirus tipo 2, parainfluenza, leptospirosi e parvovirosi del cane nelle confezioni 1 flacone da 1 dose, 10 flaconi da 1 dose, 25 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100174.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Latina - S.S. 1561 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: richiesta estensione periodo di validità della frazione liquida del prodotto finito.

È autorizzata l'estensione di validità della sola frazione liquida del prodotto immunologico in oggetto da 24 a 48 mesi.

Poiché il prodotto immunologico è costituito da una frazione liquida ed una frazione liofilizzata la validità del prodotto integro autorizzato rimane invariata e corrisponde a 24 mesi.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08286

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamento «Operazioni Ogni Tempo nello spazio aereo nazionale»

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 30 giugno 2003 è stato adottato il «regolamento operazioni ogni tempo nello spazio aereo nazionale», contenente i requisiti per la conduzione delle operazioni di volo in condizioni di bassa visibilità, validi su territorio nazionale, applicabili agli operatori nazionali ed esteri.

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, servizio normativa tecnica, sita in viale Castro Pretorio n. 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

03A08298

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Borgo San Sergio - Soc. coop. a r.l.», in San Dorligo della Valle, e nomina del commissario liquidatore.

Con delibera n. 1794 del 30 maggio 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Borgo San Sergio - Soc. coop. a r.l.», in San Dorligo della Valle, costituita il 3 ottobre 1997, per rogito notaio dott. Massimo Paparo di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Bussani, con studio in Trieste, via Roma, n. 30.

03A08268

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Norica - Soc. coop. a r.l.», in Palmanova, e nomina del commissario liquidatore.

Con delibera n. 1793 del 30 maggio 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Norica - Soc. coop. a r.l.», in Palmanova, costituita il 28 gennaio 1999, per rogito notaio dott. Alfredo Catena di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Piergiovanni Celetto, con studio in Udine, via Carducci, n. 48.

03A08269

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Quadrifoglio - Soc. coop. a r.l.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con delibera n. 1792 del 30 maggio 2003 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Il Quadrifoglio - Soc. coop. a r.l.», in Udine, costituita il 26 giugno 2001, per rogito notaio dott. Cosimo Cavallo di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella, n. 16.

03A08270

Gestione commissariale della società cooperativa «Tehnocoop - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario governativo.

Con delibera n. 1791 del 30 maggio 2003, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Tehnocoop - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa, n. 17.

03A08271

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 17 in data 1º luglio 2003 è stato dichiarato a tutto il 12 luglio 2003, ai sensi dell'art. 11 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche», lo stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Piave.

Il documento sopraccitato, con la documentazione relativa, è consultabile sul bollettino ufficiale della regione del Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e regione autonoma Trentino-Alto Adige.

03A08295

Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Tagliamento

Si dà avviso che con decreto del segretario generale n. 16 in data 30 luglio 2003 è stato prorogato a tutto il 10 luglio 2003, ai sensi dell'art. 1 della delibera n. 2 del 1º agosto 2002, lo stato di sofferenza idrica classificato di media entità nel bacino del Tagliamento.

Il documento sopraccitato, con la documentazione relativa, è consultabile sul Bollettino ufficiale della regione del Veneto, della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

03A08296

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501162/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.